

**LA RILEVANZA DEL “TENORE DI VITA” DEI CON-SORTI NEL
RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN REGIME DI
SEPARAZIONE PERSONALE E DELL’ASSEGNO POST-CONIUGALE**

Con il primo arresto appena pubblicato, la Corte di legittimità segna ulteriore svolta in materia matrimoniale, questa volta statuendo in ordine al peculiare tema della spettanza o meno dell’assegno divorzile; al contempo, rimarca, anche attraverso il significativo coevo secondo arresto, il connotato radicalmente diverso della misura assistenziale *post-coniugale* rispetto all’assegno di mantenimento in favore del coniuge in regime di vita separato; tanto che la regolamentazione della crisi del rapporto coniugale risulta davvero lontana da quella relativa al suo scioglimento (o cessazione degli effetti).

La conclusione ermeneutica adeguatrice, spezza una consolidata prassi giurisprudenziale¹ nell’interpretazione applicativa concreta dell’art. 5, comma 6°, l. div., fondata sulla correlazione al “tenore di vita” caratterizzante la vita in comune in costanza

¹ Per l’esattezza, questo indirizzo, risale alla svolta impressa con composizione degli anteriori contrasti, dal noto arresto di Cass., sez. un., 29 novembre 1990 n. 11490, in *Foro it.*, 1991, I, 67 con notazioni di E. QUADRI, *Assegno di divorzio: la mediazione delle sezioni unite*, e V. CARBONE, *Urteildammerung: una decisione crepuscolare (sull’assegno di divorzio)*; in *Riv. dir. civ.*, 1991, 221, con nota di C.M. BIANCA, *Natura e presupposto dell’assegno di divorzio: le sezioni unite della cassazione hanno deciso*; in *Giur. it.*, 1991, I, 1, 536, con nota di G. M. PELLEGRINI, *La determinazione dell’assegno di divorzio al vaglio delle sezioni unite*; in *Giust. civ.*, 1991, I, 1223, con nota di A. SPADAFORA, *L’orientamento delle sezioni unite in materia di assegno divorzile: considerazioni critiche*; ed in *Quadrimestre*, 1991, 609, con nota di M. DOSSETTI, *Il dibattito sull’assegno di divorzio e la sintesi proposta dalle sezioni unite*; questo precedente basilare è in realtà coevo ad altri quattro di segno identico, ed è sostanzialmente prevalso sino ad oggi; una sommaria menzione degli arresti successivi, induce ad indicare quantomeno, Cass., sez. I, 1 dicembre 1993 n. 11860, in *Fam. dir.*, 1994, 15, con nota di V. CARBONE, *L’evoluzione giurisprudenziale in tema di assegno di divorzio*; Id., 6 agosto 1997 n. 7269, in *Giur. it.*, 1998, 215, con nota critica di F. PARENTE, *L’assegno di divorzio tra tenore di vita paraconiugale ed esistenza libera e dignitosa*; Id., 28 febbraio 1998 n. 2087, in banca dati *Foro it.*; Id., 16 giugno 2000 n. 8225, in *Giur. it.*, 2001, 462, con nota di O.B. CASTAGNARO, *La Cassazione si ostina a far sopravvivere uno status economico connesso ad un rapporto definitivamente estinto ed a non riconoscere il carattere alimentare dell’assegno di divorzio*; Id., 11 settembre 2001 n. 11575, in *Fam. dir.*, 2002, 285, con nota di G. SCIANCALEPORE, *La funzione assistenziale dell’assegno di divorzio*; Id., 17 gennaio 2002 n. 432, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2003, 38, con nota di E. AL MUREDEN, *In tema di adeguatezza dei redditi del coniuge divorziato*; Id., 21 marzo 2002 n. 4038, in *Giur. it.*, 2002, 1828, con nota di L. BARBIERA, *Quantificazione e datazione dell’assegno di divorzio: vecchi e nuovi problemi*; Id., 27 settembre 2002 n. 14004, in *Fam. dir.*, 2003, 14, con nota di G. DE MARZO, *Revisione dell’assegno divorzile e conservazione del tenore di vita matrimoniale*; Id., 19 marzo 2003 n. 4040, in *Archivio civ.*, 2004, 116; Id., 28 gennaio 2004 n. 1487, *Fam. dir.*, 2004, 237, con nota di A. LIUZZI, *Assegno di divorzio e incrementi reddituali*; Id., 22 agosto 2006 n. 18241, in *Foro it.*, 2007, I, 770, con nota redazionale di G. CASABURI; Id., 12 luglio 2007 n. 15611, in *Fam. dir.*, 2007, 1092, con nota di R. RUSSO, *Ancora sull’assegno divorzile: la Cassazione conferma l’orientamento*; Id., 21 ottobre 2013 n. 23797, in banca dati *Pluris*; Id., 28 ottobre 2013 n. 24252, *ivi*; Id., 5 febbraio 2014 n. 2546, *ivi*; Id., 20 giugno 2014 n. 14128, in *Fam. dir.*, 2015, 380, con nota di C. MAGLI, *Assegno di divorzio e progressione di carriera del coniuge obbligato: presupposti e limiti dell’aspettativa del coniuge debole*; Id., 29 settembre 2016 n. 19339, in banca dati *Pluris*.

di rapporto matrimoniale, rivisitandone i capisaldi ed incidendo in verità sulle distorsioni che questo riferimento ha prodotto nel tempo, come emerse con crescente evidenza nel tessuto sociale: il parametro in parola semplicemente non rileva per il riconoscimento dell'assegno *post-coniugale*.

Quel che colpisce è la perentoria diversa analisi dell'immutato quadro normativo, e l'eccezionalità delle due fattispecie concrete, afferenti un ceto sociale dotato di mezzi economici che possiamo definire eufemisticamente sovrabbondanti; casi che hanno però costituito l'occasione concreta della svolta così impressa; invero, con ritorno a conclusioni che erano già ben presenti nella giurisprudenza anteriore alle sezioni unite del 1990; la riflessione prima risiede pertanto in questa obiettiva constatazione: l'interpretazione di principio può fondarsi su una casistica così distante dalla vita dei più?

I due casi risultavano in sostanza persino imbarazzanti, connotati come sono da un domandare volto a locupletazione, con quella carica reattiva che inevitabilmente induce; difatti, la ricerca di una coerente ragione giustificatrice, di meritevolezza di tali arricchimenti, secondo il comune sentire, in questo contesto sociale, non è in grado di approdare ad un valido risultato; di certo, queste fattispecie concrete sono totalmente aliene rispetto alla comune problematica di come individuare in concreto il livello ordinario di indipendenza od autosufficienza economica, che certamente il lavoro delle sedi di merito non potrà individuare come un *tot* economico (prevalentemente monetario) uguale per tutti; non foss'altro che per la ragione dirimente, secondo cui, anche il concetto della doverosa assistenza alimentare, al ricorrere dei basilari vincoli parentali prefigurati dall'ordinamento, non è esattamente configurata come importo fisso indistinto, uguale per ogni individuo che per sciagurato destino esistenziale si venga a trovare in stato di bisogno tale da risultare privo del necessario per la vita, non potendosi comunque prescindere dalle reali circostanze concrete², avendo “*riguardo alla sua posizione sociale?*” come detta la legge.

Vedremo meglio *infra*, evitando di antipare le conclusioni, i punti critici della svolta impressa.

Invero, le avvisaglie di un approdo sostanziale tendente alla prudente moderazione della prestazione da imporre al singolo ex coniuge verso l'altro, erano in qualche modo nell'aria, mentre non sono mai risultate sopite le contrastanti tesi³; solo per limitarci ai

² C. ARGIROFFI, *Degli alimenti*, Artt. 433 - 448, in *Commentario cod. civ.* SCHLESINGER-BUSNELLI, Milano, 2009, 57.

³ Una bibliografia essenziale ed ultima in tema ci induce a richiamare, C. M. BIANCA, *Diritto civile*. 2.1 *La famiglia*, Milano, 2014, 289; L. ROSSI CARLEO - C. CARICATO, *Il diritto di famiglia*, in *Trattato dir. priv.* BESSONE, IV, Torino, 2013, 2, 281; A. ANCESCHI, voce *Divorzio*, in banca dati *Digesto it. (civile)*, 2012; G. GIACOBBE - P. VIRGADAMO, *Le persone e la famiglia*, 3, *Il matrimonio*, II, *Separazione personale e divorzio*, in *Trattato dir. civ.* SACCO, Torino, 2011, 57; A. TOTARO, *Gli effetti del divorzio*, in *Trattato dir. famiglia ZATTI*, Milano, 2011, I, 1631; G.

tempi recenti, il “poderoso” dubbio di costituzionalità sollevato dal Tribunale di Firenze nel 2013⁴, pur non cogliendo l’utile risultato della radicale declaratoria di illegittimità costituzionale⁵, ipotizzato con motivazioni incisive e conformi al tendenziale sentire collettivo, aveva indotto la Corte delle leggi⁶ ad indicare il valore da attribuire a tale punto

BONILINI - F. TOMMASEO, *Lo scioglimento del matrimonio*, in *Commentario cod. civ.* SCHLESINGER-BUSNELLI, *Art. 149 e L. 1° dicembre 1970, n. 898*, Milano, 2010, 572; A. MARINI, *Il divorzio*, in LIPARI-RESCIGNO (diretto da), *Diritto civile, II, La famiglia*, Milano, 2009, 326; A. ARCERI, *Lo scioglimento del matrimonio*, in M. SESTA (a cura di), *Codice della famiglia*, Milano, 2009, II, 3897; e naturalmente ai contributi pratici già rinvenibili nella nostra *Rivista*.

⁴ Con la nota Ordinanza 22 maggio 2013, in *Fam. dir.*, 2014, 687, con notazioni di E. AL MUREDEN, *Il parametro del tenore di vita coniugale nel “diritto vivente” in materia di assegno divorzile tra persistente validità, dubbi di legittimità costituzionale ed esigenze di revisione*; e A. MORRONE, *Una questione di ragionevolezza: l’assegno divorzile e il criterio del “medesimo tenore di vita”*.

⁵ La pronuncia annotata consente comunque di escludere agevolmente un qualche profilo di contrarietà alla carta fondamentale dell’art. 5, comma 6°, l. div., secondo il costruito logico giuridico già tentato dal Tribunale di Firenze 22 maggio 2013, *cit.*, ricorrendo anzi piena ed armonica conformità, salvi ora nuovi e ben diversi dubbi; in buona sostanza, quell’accusa di anacronistica irragionevolezza dell’attribuzione patrimoniale periodica in parola, connessa al recupero dello *status* personale, a distanza di quarantasette anni dall’introduzione dell’istituto del divorzio ed in un contesto sociale profondamente mutato, proprio per la svolta impressa dalla Suprema Corte, risulta oggi priva del suo primo e basilare argomento.

⁶ Con la sentenza 11 febbraio 2015 n. 11, in *Fam. dir.*, 2015, 537, con nota di E. AL MUREDEN, *Assegno divorzile, parametro del tenore di vita coniugale e principio di auto responsabilità*; ed in *Avv. fam.*, 2015, 1, 56, con mia notazione, *L’assegno post coniugale: importanti precisazioni della Corte Costituzionale sul parametro del “tenore di vita” matrimoniale*. Questa la conclusione: “L’assegno divorzile non deve necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in quanto, viceversa, questo parametro rileva soltanto per determinare in astratto il tetto massimo della misura della prestazione assistenziale, da determinare poi in concreto, caso per caso, con tutti gli altri criteri di diminuzione indicati nell’art. 5 l. div. (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione) sino all’azzeramento.” D’uopo evidenziare come la Corte, pur individuando nell’orientamento della Corte di legittimità che da tempo considerava “il tenore di vita tenuto in costanza di coniugio” come il parametro della sola prima verifica cui si deve necessariamente procedere, e cioè il confronto relativo che consente di rinvenire o meno una concreta disparità di risorse, tuttavia finiva per far emergere le criticità del sistema. Gli arresti giurisprudenziali di legittimità, indicati come significativi di una tale corretta attività ermeneutica, ivi risultano enumerati esattamente secondo questo percorso: Cass., sez. I civ., 5 febbraio 2014 n. 2546, in banca dati *Pluris*; Id., 28 ottobre 2013 n. 24252, *ivi*; Id., 21 ottobre 2013 n. 23797, *ivi*; Id., 12 luglio 2007 n. 15611, in *Fam. dir.*, 2007, 1092, con nota di R. RUSSO, *Ancora sull’assegno divorzile: la Cassazione conferma l’orientamento*; Id., 22 agosto 2006 n. 18241, in *Foro it.*, 2007, I, 770, con nota di G. CASABURI; Id., 19 marzo 2003 n. 4040, in *Archivio civ.*, 2004, 116. In sostanza, nonostante l’asciutta motivazione espressa con rilevante rimando ad una giurisprudenza specifica che invero annoverava migliori espressioni (ma non mancando il laconico *ex plurimis*), venne reputata valida e conforme alla nostra carta fondamentale l’interpretazione secondo cui, in tema di scioglimento del matrimonio e nella disciplina dettata dall’art. 5, comma 6°, della l. n. 898/1970, come modificato dall’art. 10 della l. n. 74/1987, l’accertamento del diritto all’assegno di divorzio si articola in due fasi: nella prima, il giudice è chiamato a verificare l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi o comunque all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, in confronto al tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, ovvero che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio (fissate al momento del divorzio) e, quindi, procedere ad una determinazione quantitativa della somma sufficiente a colmare quella inadeguatezza dei mezzi, che costituisce il tetto massimo ipotizzabile della misura dell’assegno *post*-coniugale stesso. Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell’assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la tendenziale conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare

di riferimento del tenore di vita dei con-sorti, per decidere riguardo all'attribuzione ed alla misura del mantenimento richiesto dal coniuge economicamente svantaggiato, al momento del dissolvimento del vincolo; il responso di costituzionalità, pur richiamando lo stesso "tradizionale"⁷ indirizzo interpretativo della Corte di legittimità, difforme da quello odierno, consapevolmente innovato dalla pronuncia annotata, come peraltro ivi si rileva acutamente, rimandava all'attività ermeneutica del giudice, da condursi nel singolo caso, con criteri comunque volgenti ad evidente moderazione.

Il passaggio successivo di maggior rilievo interviene ancora nel 2015, quando la stessa Corte di legittimità⁸, occupandosi della diffusa problematica caratterizzante la materia, della successione di relazioni affettive di coppia del divorziato, istituite stabilmente secondo uno degli odierni diversi modelli familiari, giunse a statuire che "*L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, costituisce espressione di una scelta*

incompatibile con detti elementi di quantificazione. Singolarmente non viene neppure menzionata che tale giurisprudenza in realtà risaliva alla svolta dettata con l'arresto di Cass., sez. un., 29 novembre 1990 n. 11490, *cit.* Secondo il medesimo primo arresto annotato, la Corte delle leggi sarebbe caduta in qualche contraddizione di troppo con un proprio precedente (relativo però al settore penale inerente la punibilità delle diverse condotte inadempienti dell'obbligato: Corte Cost. 31 luglio 1989 n. 472, in *Foro it.*, 1990, I, 1815, con nota di E. QUADRI, *Legittimità costituzionale della nuova tutela penale del divorziato*; ed in *Dir. fam. pers.*, 1990, 18, con nota di F. DALL'ONGARO, *Sulla dubbia legittimità costituzionale dell'art. 12 sexies della vigente legge sul divorzio*), siccome ivi è rinvenibile la motivazione secondo cui, testualmente, "*per il divorziato l'assegno non è correlato al tenore di vita*". L'assunto non appare propriamente condivisibile anche sotto il profilo del suo reale valore ai fini che qui ci occupano, per più ragioni, che in questa sede possono così sintetizzarsi: in primo luogo nell'economia di quel precedente di scrutinio di norme incriminatrici rilevanti l'una in regime di separazione e l'altra in quello divorzile, l'argomento appare solo a valenza rafforzativa di ben più articolato e complesso apparato motivato, tanto da non potersene dedurre quella specifica valenza dirimente; inoltre, la Corte allora mutuava conclusioni emerse nella giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, all'epoca non ancora passate al vaglio delle sezioni unite, cui giunse per l'appunto in virtù dei contrasti interpretativi diffusi anteriori al 1990; ad ogni modo, appare risolutiva la constatazione secondo cui nella sentenza n. 11/2015 la Corte Costituzionale ha preso in esame *ex professo* la specifica questione, indicando la corretta interpretazione costituzionalmente orientata, con la persuasiva opera di efficace componimento, sopra trascritta. Già questi cenni consentono di escludere quella contraddizione significativa che invece ha ritenuto di intravedervi il primo arresto in commento, rilevante per l'odierno nuovo corso.

⁷ Cfr. in particolare le citazioni in nota 1.

⁸ Cass., sez. I, 3 aprile 2015 n. 6855, in *Foro it.*, 2015, I, 1527, con nota redazionale di G. CASABURI; ed in *Giur. it.*, 2015, 2078, con nota di D. BUZZELLI, *La Cassazione e l'incidenza della convivenza more uxorio sull'assegno divorzile*; invero, l'arresto risulta diffusamente segnalato ed annotato; cfr. anche, in *Fam. dir.*, 2015, 553, con nota di G. FERRANDO, "*Famiglia di fatto*" e assegno di divorzio. Il nuovo indirizzo della Corte di Cassazione, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, 681, con nota di E. AL MUREDEN, *Formazione di una nuova famiglia non matrimoniale ed estinzione definitiva dell'assegno divorzile*; ed in *Corr. giur.*, 2016, 626, con nota di R. GELLI, *Finita la convivenza more uxorio il diritto all'assegno divorzile non rivive*. L'indirizzo si consolidava, con numerosi arresti successivi identici, tra i quali, Cass., sez. VI-1, 11 gennaio 2016 n. 225, in banca dati *Juris*; Id., 8 febbraio 2016 n. 2466, *ivi*; Id., 1 luglio 2016 n. 19345, *ivi*; Id., 29 settembre 2016 n. 19345, *ivi*; Id., 13 dicembre 2016 n. 25528, in *www.ilcaso.it*; Id., 22 febbraio 2017 n. 4649, in banca dati *Pluris*; Id., 22 marzo 2017 n. 7388, *ivi*, che invero estende il principio anche riguardo all'assegno di mantenimento in regime di vita separato; Id., 22 maggio 2017 n. 12879, *ivi*. Sul tema, aggiornato anche in relazione alle sue implicazioni discendenti dall'entrata in vigore della l. 20 maggio 2016 n. 76, sia consentito rimandare all'ampia recente analisi condotta in G. SAVI, *Nuove convivenze familiari e revoca dell'assegno divorzile*, in *Diritto e Processo*, 2016, 173.

esistenziale, libera e consapevole, costituzionalmente tutelata dall'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge e sviluppa la personalità dei singoli, idonea a rescindere l'antecedente modello di vita fondato sul vincolo di coniugio e, quindi, a far venir meno il residuo obbligo connesso al tenore di vita che l'aveva caratterizzato, comportando la perdita dell'assegno divorzile fissato ai sensi dell'art. 5 l. div.; l'esclusione di tale misura assistenziale, ispirata a ragioni di solidarietà post-coniugale, necessità di un accertamento giudiziale, ma con efficacia irreversibile, anche nell'ipotesi in cui il nuovo rapporto familiare di fatto venga poi ad interrompersi.”

Questa soluzione pur non cancellando l'evidente traccia di rilevanza del pregresso tenore della vita matrimoniale, fissa il concetto fondamentale di auto responsabilità dei singoli per le scelte esistenziali realizzate.

Il rilievo pratico di tali questioni inevitabilmente legato all'evoluzione del contesto sociale e normativo, è larghissimo, cosicché giova ancora evidenziare ciò che da tempo aleggia nel tessuto sociale.

Già la Corte delle leggi, nel 2015, indicando la corretta interpretazione della disposizione normativa, rinvenuta nell'orientamento della Corte di legittimità che da tempo considerava “il tenore di vita tenuto in costanza di coniugio” come parametro rettammente utilizzabile anche nella prima verifica - *an debeatur* - cui si deve necessariamente procedere, e cioè quel confronto relativo che consente di rinvenire o meno una concreta disparità di risorse, in realtà sottendeva una composizione delle perplessità ed ambiguità che il dato normativo propone - pur frutto della riforma del 1987 che nelle intenzioni del legislatore doveva risolvere - e che in verità non erano mai mancate, con il risultato di un richiamo ad evidente moderazione e razionalità.

Lo stesso intervento della Corte delle leggi rimaneva però come incompreso nelle aule di Giustizia e non appagava il sentire sociale con le sue molteplici sensibilità; la ragione sostanziale può agevolmente rinvenirsi nella crisi che da lungo tempo attraversa il rapporto affettivo istituito secondo il tradizionale vincolo matrimoniale, che appare storicamente irreversibile, e che tra le tante cause di fondo di certo annovera l'evoluzione dell'ordinamento positivo irreversibilmente volta a riconoscere la posizione del singolo piuttosto che quell'interesse superiore della comunità familiare di codicistica memoria.

Né risultava trascurabile che la questione è percorsa da ruvide inquietudini di genere, oramai davvero manifeste, che risuonano da tempo anche su tutti gli organi di stampa; infatti, nell'esperienza concreta, seppur realizzata l'uguaglianza morale e materiale dei coniugi, emergeva come soltanto i coniugi di sesso maschile finivano per “incappare” in questa sorta di “automatismo patrimoniale vita natural durante”, con una evidenza

statistica inconfutabile; un meccanismo pratico che peraltro incarnava una valutazione sociologica discriminatoria, con corrispondente *favor* per la posizione femminile, pressoché per dogma precostituito e che risultava assolutamente arduo da mettere in discussione nel confronto processuale⁹.

Invero, la questione involge pesantemente anche i costumi giudiziari: una struttura giudicante generalista perennemente deficitaria rispetto all'esigenza di un efficiente "servizio Giustizia", caposaldo primo di organizzazione sociale, che all'evidenza mostra nei fatti una certa qual avversione a calarsi realmente e con sforzo specialistico autentico nelle relazioni familiari, nonostante lo spessore primario dei diritti coinvolti e, quindi, il severo impatto sociale (sarebbe davvero di vasto interesse uno studio sociologico che indaghi se e come la nostra giurisprudenza abbia o meno contribuito ad "opacizzare" la concezione stessa del vincolo esistenziale tra con-sorti presso le nuove generazioni, che mostrano evidente fuga dall'istituto); la tentazione perenne di rifuggere da una tale imponente responsabilità con sbrigative scorciatoie decisionali, ispirate a quella sommarietà di sostanziale "rottamazione dei fascicoli", è oramai bagaglio di esperienza ben noto al ceto forense dedito alle controversie cd. di diritto di famiglia, e trova pieno riscontro nelle ripetute condanne CEDU pronunziate contro l'Italia, per le mancate efficaci tutele in tale peculiare ambito.

Avuto riguardo ai contributi della dottrina, in tutte le sue varie esplicazioni, cioè quelle di fonte propriamente accademica e quelle di fonte curiale o forense, non era sfuggito il recente saggio pubblicato dall'odierno estensore del primo arresto in commento¹⁰; un tratto saliente di tale analisi, tesa a mettere in luce la non attualità culturale, sociologica ed economica del tradizionale criterio giurisprudenziale di attribuzione dell'assegno divorzile, fondata sul presupposto di una concezione "criptoindissolubilista" del matrimonio soltanto sul versante economico-patrimoniale, sottolineava, come a seguito della riforma introdotta dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, che ha modificato l'originario tenore dell'art. 5, comma 6°, testualmente recita, "*all'assegno di divorzio è stata riconosciuta dal legislatore natura eminentemente assistenziale, per cui ai fini della sua attribuzione assume ora valore decisivo l'autonomia economica del richiedente, nel senso che l'altro coniuge è tenuto ad 'aiutarlo' solo se egli*

⁹ Emblematico, tra altri, quanto apparso sulla prima pagina di *Panorama*, 4 marzo 2015, sotto il titolo "Uomo divorziato uomo rovinato", che peraltro prende le mosse proprio dalla notizia della decisione della Corte Costituzionale con la *cit.* sentenza 11 febbraio 2015 n. 11.

¹⁰ A.P. LAMORGESE, *L'assegno divorzile e il dogma della conservazione del tenore di vita matrimoniale*, in *Questione Giustizia*, 11/3/2016.

*non sia economicamente indipendente e nei limiti in cui l'aiuto si renda necessario per sopperire alla carenza dei mezzi conseguente alla dissoluzione del matrimonio, in applicazione del principio di solidarietà 'post-coniugale', che costituisce il fondamento etico e giuridico dell'attribuzione dell'assegno divorzile*¹¹; e poi, che tale *ratio*, era invero stata rettamente e meglio interpretata con l'arresto di Cass., sez. I, 2 marzo 1990 n. 1652¹¹, che aveva dettato il seguente principio di diritto: “*nel giudizio per l'attribuzione dell'assegno di divorzio la valutazione relativa all'adeguatezza dei mezzi economici di cui dispone il richiedente deve essere compiuta con riferimento non al tenore di vita da lui goduto durante il matrimonio, ma ad un modello di vita economicamente autonomo e dignitoso, quale, nei singoli casi, configurato dalla coscienza sociale*”.

Già nell'occasione dell'annotamento della sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2015 n. 11, si era avuta occasione, sia pure nell'ambito ambiguo appena ripercorso e che oggi risulterebbe almeno in apparenza radicalmente dipanato, come non fosse affatto di poco conto la sintesi che già poteva trarsi dalla decisione, siccome in qualche modo andava incontro a questo sentire diffuso.

Queste le parole testuali che allora vennero in proposito spese:

“In realtà, la Corte rivaluta certamente, imponendolo all'interprete, il rigore del dato normativo secondo quella *mens legis* che il legislatore sentì l'esigenza di precisare e correggere nel 1987 (dopo diciassette anni di problematica applicazione della originaria l. div.), rimarcando meglio la natura assistenziale della previsione in parola, mettendo la parola fine a quelle interpretazioni alternative sorprendenti (pur nel novero infinito delle fattispecie concrete che la norma è chiamata a regolare), rispetto a quella individuata come 'diritto vivente'. Ne deriva perciò un impatto concreto di grande rilievo, affermandosi definitivamente la scelta per una determinazione concreta dell'assegno *post*-matrimoniale in favore del coniuge sfavorito, fondata sul criterio secondo cui il 'tenore di vita goduto in costanza di matrimonio' è soltanto il parametro di partenza del complesso bilanciamento del caso concreto, funzionalizzato cioè all'opera di primo scrutinio della spettanza o meno del diritto ed alla quantificazione del tetto massimo ipotizzabile. Questo dato numerico di partenza - ancora astratto - deve sottoporsi unicamente alle diminuzioni del caso concreto in relazione ai tratti salienti che hanno caratterizzato la vita matrimoniale, sino a rendere

¹¹ In *Foro it.*, 1990, I, 1165, con nota di F. MACARIO e E. QUADRI, *La cassazione "rimedita" il problema dell'assegno di divorzio*; in *Giur. it.*, 1990, I, 1, 1742, con nota di C. IACOVINO, *Assegno di divorzio e "modelli" di vita*; in *Giust. civ.*, 1990, I, 2390, con nota di A. SPADAFORA, *Il presupposto fondamentale per l'attribuzione dell'assegno divorzile nell'ottica assistenzialistica della riforma del 1987*; in *Dir. fam. pers.*, 1990, 437, con nota di G. NAPPI, *Assegno divorzile e principio di solidarietà postconiugale*, e F. DALL'ONGARO, *L'art. 10 della legge n. 74 del 1987 ed il dissidio sul concetto di mezzi adeguati*.

possibile persino il suo azzeramento. L'opzione ermeneutica quindi esclude, con forza e chiarezza, che l'assegno divorzile debba necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole, sempre e comunque, il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, seppur da individuarsi in termini di adeguatezza tendenziale. Ponendoci nella stessa ottica di lineare consequenzialità espressa dalla Corte, appare evidente come questo dato numerico massimo del potenziale assegno divorzile potrà riconoscersi nella sua integrità soltanto alla condizione che: a) il coniuge sfavorito si trovi in condizione priva di mezzi adeguati o percepisca redditi obiettivamente non migliorabili; b) abbia contribuito personalmente ed economicamente alla formazione del patrimonio individuale dell'onerato od a quello comune; c) il vincolo abbia sviluppato una durata temporale consona alla stabilità del progetto di vita; d) le ragioni della decisioni intrinsecamente connesse all'analisi delle dinamiche che hanno portato al fallimento del vincolo, risultino scevre da azioni od omissioni ascrivibili causalmente (s'intende al di là dei presupposti della declaratoria di addebito in sede di separazione coniugale, seppure l'esistenza di un tale giudicato risolve in radice la spettanza dell'assegno). Come a dire, la solidarietà *post*-coniugale dovrà risultare sostanzialmente connotata in termini di 'ragionevole meritevolezza', con analisi concreta *ex post* dei tratti comportamentali, dell'impegno rispetto al progetto di vita comune, delle dinamiche del moto d'affetto, del senso di autoresponsabilità e condivisione, del rispetto e dedizione reciproca, della lealtà, come pure del sacrificio personale ed economico ove volto a privilegiare l'unione o l'altro rispetto all'individualità personale. D'altro canto, non può che correre un abisso tra il caso limite di un rapporto matrimoniale di lunga durata con prole, caratterizzato da totale dedizione alla famiglia nel quotidiano da parte del coniuge svantaggiato, che apporta il proprio contributo alla costituzione del patrimonio dell'onerato e che subisce infine l'iniziativa divorzile, rispetto ad un matrimonio di breve durata scevro da ognuna di tali emergenze. L'approfondimento di tali parametri, tutti rilevanti ed ammissibili anche sul versante della verifica probatoria, impone in primo luogo rigorosa opera del difensore del coniuge, chiamato a promuoverne la disamina effettiva nel merito. Invero, è in fondo una pagina positiva della Corte delle leggi che indubitabilmente impone il recupero del senso autentico della misura assistenziale, quando venne meglio codificata, rispetto all'originaria previsione degli anni settanta, ponendo un monito a quelle espressioni della nostra giurisprudenza di merito che avevano in sostanza trasformato una tale provvidenza in senso tutt'affatto diverso; cioè in una sostanziale 'rendita di posizione', secondo una causa

dell'attribuzione socialmente non condivisa, piuttosto che espressione di quella giusta solidarietà e prima ancora, per ciò stesso, di equità, tra ex coniugi in condizioni dispari al momento del dissolvimento del vincolo. Ci si riferisce a quel diffuso automatismo di qualche tribunale, mosso più da prassi 'sbrigative' o, se si vuole, 'distorsive', secondo cui l'unico parametro rilevante è costituito dall'analisi del divario dei redditi e del dato patrimoniale, ovvero che gli altri elementi enumerati dalla norma in commento possono discrezionalmente trascurarsi, ivi compresa l'indisponibilità del coniuge che invoca la misura ad attivarsi per raggiungere quell'autonomia personale idonea a mitigare l'obbligazione dell'ex coniuge e persino rispondente al più ovvio senso di responsabilità del singolo, proprio secondo il dettato costituzionale (con sostanziale negazione, quindi, alla considerazione delle peculiari circostanze del caso concreto, od anche soltanto ad indagarle attraverso giusta attività probatoria), evenienza che non può che snaturare, od evidenziarne l'estraneità, alla vicenda specifica del rapporto personale di coniugio realmente intercorso, da regolarsi nel momento del suo sgretolamento esistenziale. Lo stesso processo di divorzio in sé e per sé considerato, così ridotto, aveva sempre evidenziato una carica di alienazione esistenziale, peraltro aggiunta rispetto al destino già nefasto connesso al fallimento del legame d'affetto e di vita quotidiana.”

Volutamente abbiamo riportato queste espressioni di commento stese nel 2015¹², poiché in sostanza veniva precorso, sull'onda della stessa tendenziale sensibilità, un sentire conforme al contesto sociale e giuridico già largamente e da tempo emerso, seppur inipotizzabile una correzione di rotta così netta da parte della Corte di legittimità, che torna sui propri passi dopo ventisette anni, recuperando l'espressione già ben emersa anteriormente alle sezioni unite del 1990¹³, apprezzata come meglio corrispondente alla retta interpretazione del dato normativo.

Il punto di crisi, come vedremo meglio oltre, è dato proprio da questo snodo essenziale, fronteggiandosi due tesi comunque di pari spessore e valore ermeneutico, davvero incompatibili: il dissidio vede da un lato quella razionalmente prevalente sino a tutt'oggi, che ha trovato il significativo avallo della Corte delle leggi sopra riportato, secondo cui, il criterio oggettivo delle rispondenza ai bisogni primari della famiglia necessita di ulteriori specificazioni sulla base delle concrete condizioni di quella data

¹² Cfr. *op. cit.* in nota 6.

¹³ Appunto l'arresto di Cass., sez. I, 2 marzo 1990 n. 1652, *cit*

famiglia e del contesto in cui è inserita, caratterizzandosi perciò, pur nei profili oggettivi, per il suo carattere essenzialmente relativo, cosicché, il rilievo del principio solidaristico conduce ad una congruità che non può prescindere da un riferimento primario alle condizioni economiche e sociali e, quindi, al tenore di vita¹⁴; dall'altro lato, la visione che imprime rigoroso discrimine all'insorgenza del diritto stesso, da ultimo così lucidamente disegnata dal primo arresto in commento.

In verità, v'è da chiedersi, come si tenterà *infra*, se queste due impostazioni siano realmente in contrasto fra loro, o meglio se utilizzando rettamente gli stessi criteri enunciati, applicandoli al singolo caso concreto esse possano portare a risultati pratici davvero difforni; od ancora, se questo dipende dall'enunciato ovvero dipende dalla applicazione pratica, sempre alla ricerca della semplificazione più estrema, con tutti i pericoli che contiene, come ogni "noncuranza" dell'umano operare.

Ciò si osserva poiché un tale dubbio non è affatto gratuito nel momento in cui non è contestato da nessuna di queste impostazioni che non possa proprio trovare cittadinanza una garanzia del tenore di vita matrimoniale come sorta di assicurazione vitalizia di mera posizione sociale, che finisce per ostacolare proprio la promozione della pari dignità sociale, oltre che risultare in contrasto con l'idea stessa di divorzio, il cui presupposto risiede nell'irreversibile fine del *consortium vitae*; e non è neppure contestato come alla nozione di mezzi adeguati sia ovviamente ed intrinsecamente sottesa una sua mutevole relatività - fatta evidente anche dalla lettera della norma che contiene l'efficace dizione "tenuto conto" - a seconda del parametro od il riferimento considerato, cosicché fissarne una soglia sostanzialmente di natura alimentare, ovvero di obiettivo arricchimento, è in primo luogo esercizio di vasta discrezionalità, viepiù evidente nel momento in cui discrimina la sussistenza o meno di un diritto, non la sua entità; inoltre, neppure la visione ancorata al "tenore di vita" sembra rifuggere dalla considerazione secondo cui il suo tendenziale mantenimento può soltanto significare che l'ex coniuge svantaggiato non si venga a trovare per effetto del divorzio relegato in una fascia economico-sociale grandemente deteriore, in sintonia cioè col principio di aiuto esigibile, così sentito nel merito dal sentire collettivo.

E queste riflessioni non sono solo la prova della piena ragionevolezza del dubbio, ma fanno percepire con evidenza quante e quali distorsioni concrete sono state consumate

¹⁴ Sono parole prese in prestito dalla pregevole elaborazione sul dato codicistico, di M. PARADISO, *I rapporti personali tra coniugi*, Artt. 143 - 148, in *Commentario cod. civ.* SCHLESINGER-BUSNELLI, Milano, 2012, 114 ss.

sull'altare dell'una e dell'altra tesi: numerosi gli esempi di “polvere e miseria”¹⁵ da un lato e di “suntuosi arricchimenti”¹⁶ dall'altro, esattamente ciò che la legge di certo non prefigura, ispirata com'è dal canone della solidarietà.

A questo punto, a fronte dell'estrema chiarezza del primo arresto in commento, più che procedere alla sua chiosa seguendone i singoli tratti, appare di maggior utilità trarne il decalogo essenziale destinato alla sua operatività concreta.

In tale ottica, l'arresto indica questo percorso:

1) l'accertamento giudiziale di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti, assistito dalla cosa giudicata, basato sulla impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, comporta la definitiva estinzione del rapporto coniugale, sotto qualsiasi profilo, sia personale che economico-patrimoniale (143, comma 2°, e 191, comma 1°, c.c.);

2) da questo momento in poi i coniugi - salvo il diverso vincolo derivante dal rapporto di filiazione - rilevano per l'ordinamento positivo unicamente come “*persone singole*”, libere ed autoresponsabili, non come parte di un matrimonio estinto ma pur sempre ultrattivo sul solo piano economico-patrimoniale;

3) tuttavia, al perfezionamento della fattispecie estintiva del rapporto matrimoniale e proprio a causa dello scioglimento (o cessazione degli effetti), può residuare il diritto all'assegno di divorzio, di cui all'art. 5, comma 6°, l. div., alla imprescindibile condizione della “mancanza di mezzi adeguati” da parte dell'ex coniuge richiedente tale provvidenza, da valutarsi anche come “impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive”, informato cioè al principio di autoresponsabilità economica degli stessi ex coniugi, fissato con la riforma del 1987;

4) un tale riconoscimento del diritto all'assegno divorzile in punto *an debeat*, che costituisce la prima fase del giudizio, nitidamente distinta dalla legge, rispetto alla successiva fase di determinazione del *quantum*, è informato dalla sua funzione esclusivamente assistenziale, in ragione della comunione di vita intercorsa e della solidarietà

¹⁵ Qualificando il bisogno come di natura sostanzialmente alimentare.

¹⁶ Ancor più ingiustificati in quanto in genere riconosciuti con argomentazioni di stile, trascurando il concetto stesso che informa la prestazione, quale residua assistenza solidale, peraltro, senza adeguata considerazione delle capacità del richiedente di procurarsi autonomamente risorse, come del severo riparto dell'onere probatorio cui questi deve in realtà attendere.

ancora esigibile a tenore dei canoni *ex* artt. 2 e 23 Cost. e non in ragione del rapporto matrimoniale estinto;

5) la sussistenza o meno di mezzi adeguati in capo all'ex coniuge richiedente, comprensiva delle effettive possibilità di procurarseli, va risolta unicamente indagando la ricorrenza o meno della condizione soggettiva di indipendenza o autosufficienza economica, mentre il riferimento al parametro del tenore di vita comporta che il discrimine per l'insorgenza del diritto finisce per fondarsi sul fatto della mera preesistenza del vincolo coniugale (secondo visione risalente che ne predicava il modello come sistemazione di vita), incompatibile con la residua solidarietà esigibile; difatti, scindendosi il metodo decisorio nelle due fasi nettamente distinte, dell'accertamento dell'*an debeatur* e, soltanto all'esito positivo di questo scrutinio, che si conclude con il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, della fissazione del *quantum*, unico momento in cui rileva la dimensione economico-patrimoniale del preesistente rapporto matrimoniale, l'utilizzo dei parametri di giudizio che la legge indica soltanto nella seconda fase detta, comporterebbe inammissibile commistione tra queste fasi ed i relativi accertamenti; in particolare, comporterebbe inammissibile funzione di riequilibrio delle posizioni economico-patrimoniali - secondo metodo decisorio comparativo rilevante solo in punto *quantum* - e la precipua considerazione del soggetto "pagante", piuttosto che l'esclusivo riferimento alle condizioni del soggetto richiedente l'assegno per il tempo successivo al divorzio;

6) pertanto, ai fini dell'insorgenza del diritto all'assegno divorzile rileva unicamente l'insussistenza della condizione di indipendenza od autosufficienza economica soggettiva del richiedente, come posizione svantaggiata meritevole di aiuto in virtù della pregressa comunanza di vita, al fine di raggiungere quella indipendenza ed autosufficienza personale idonea a condurre una esistenza libera e dignitosa, come coscienza sociale impone;

7) i criteri per dirimere la sussistenza o la non sussistenza di una tale condizione - che non si rinvergono espressamente in norme positive - e, quindi, la spettanza o meno del descritto aiuto solidaristico, sono la risultante dell'esame di indici dimostrativi, che la Corte enumera come principali, senza pretese di esaustività lasciando così aperti spazi per le singole fattispecie, nel seguente ordine: a) il possesso di redditi di qualsiasi specie; b) il possesso di cespiti patrimoniali, sia mobiliari che immobiliari, gli oneri imposti ed il costo della vita con peculiare riguardo al luogo di residenza (ovviamente del richiedente); c) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso

ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo; d) la stabile disponibilità di una casa di abitazione;

8) l'accertamento della condizione di non autosufficienza in parola risponde al generale principio dispositivo e di distribuzione dell'onere probatorio, ragione per cui è unicamente alla parte che propone la domanda che gravano le pertinenti allegazioni, deduzioni e prove di "non avere mezzi adeguati" e di "non poterseli procurare per ragioni oggettive", salvo ovviamente il diritto dell'altro all'eccezione ed alla prova contraria;

9) l'onere probatorio ha ad oggetto i predetti indici principali, costitutivi del parametro dell' "indipendenza economica personale", dispiegandosi, quanto ai redditi ed al possesso dei cespiti patrimoniali di norma su base documentale, ed in caso di contestazione puntuale, con facoltà di ricorso alle indagini officiose di polizia tributaria; mentre, relativamente alle "capacità e le possibilità effettive di lavoro personale" è ammesso il ricorso ad ogni mezzo, anche presuntivo, fermo l'onere di chi domanda l'assegno di allegare specificamente e provare, in caso di contestazione, le concrete iniziative assunte per il raggiungimento della propria indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative;

10) all'esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto all'assegno *post-coniugale*, il giudice, nella fase del *quantum debeatur*, informata anch'essa al principio della solidarietà economica esigibile da parte del già coniuge più debole, deve tener conto di tutti gli altri parametri enumerati dalla norma (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno, reddito di entrambi, valutazione complessiva condotta anche in rapporto alla durata del matrimonio), al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio, ancora sulla base di pertinenti allegazioni, deduzioni e prove.

Interrogarsi sui punti critici di questo indirizzo impresso, o meglio, recuperato, o, se si vuole, ancora e per l'ennesima volta "rimeditato", che invero non può dirsi fondato soltanto sul piano recupero del dato testuale della norma positiva, comporta riflessioni di non poco conto, mentre la ricerca delle possibili contraddizioni appare subito piuttosto affollata.

Intanto, le questioni non sono certo miracolosamente evaporate, rimanendo aperta la questione dell'individuazione del parametro o del riferimento da prendere in considerazione, che un legislatore, da troppo tempo latitante rispetto al proprio ruolo autentico, ha lasciato nel limbo dell'equivocità.

Si tratta infatti in primo luogo di individuare comunque quale possa essere in concreto il livello economico che garantisce la conduzione di una vita libera e dignitosa, nonché, a monte, quando questa sia tale secondo la coscienza collettiva.

Un altro rude approccio, già cennato in apertura, è se ciò corrisponda o meno ad un livello di disponibilità di risorse economico-patrimoniali atte a sostenere gli oneri per vivere uguale per tutti, una sorta di soglia *standard* tipo pensione sociale, un suo multiplo o qualcosa di simile e questa riflessione nasconde un possibile intento pratico della svolta della giurisprudenza di legittimità, ovviamente non palesato: eliminare sbrigativamente, nell'univoco contesto giudiziario sopra cennato, i numerosi contenziosi su tali questioni pendenti avanti ai nostri tribunali.

Affermare che ogni singolo rapporto coniugale, come ogni relazione familiare possa essere considerata alla stregua di un numero nella massa informe che la Giustizia è chiamata a regolare, prima ancora che violare il dato normativo obiettivamente teso alla disamina articolata e specifica del singolo rapporto matrimoniale/familiare, costituisce un regresso civile che lascia persino increduli: a questo punto non vi sarebbe più bisogno neppure della persona-giudice, si affidi senza tanti scrupoli la soluzione alla più banale macchina con intelligenza artificiale minima, inseriti i dati non v'è altro da fare che attendere il risultato!

Non rimane perciò che confidare sul fatto che questo non è e non sarà l'approdo reale che si è aperto.

Occupandosi dei principi dirimenti la Corte finisce per dettare un nuovo statuto, ma come sempre accade non riesce - e non poteva se non al prezzo di decretare una nuova legge debordando manifestamente dai limiti del potere esercitato - a disegnare l'elemento essenziale che si presenterà ad ogni giudice del merito, e che possiamo sintetizzare in questo interrogativo: qual'è la soglia secondo cui obiettivamente un soggetto possa dirsi disporre di redditi e sostanze sufficienti a condurre una esistenza libera e dignitosa? Ed inoltre: nell'attuale contesto di disgregazione sociale improntata nettamente ad "individualismo", la coscienza sociale sul livello di meritevolezza dell'aiuto legittimamente esigibile dal già coniuge è individuabile con sicurezza?

Una razionale prospettiva, in nesso logico consequenziale, porterebbe dritti al riferimento informato ai principi *ex art. 36 Cost.*, in quanto la retribuzione del lavoratore "*sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa*", tale risulta, per unanime noto indirizzo, ove corrispondente ai compensi stabiliti in un C.C.N.L. di categoria; ecco

allora un primo possibile risultato della svolta giurisprudenziale in commento: il già coniuge svantaggiato che ha una occupazione lavorativa piena, percependo retribuzione corrente mensile secondo tali parametri certamente non avrà più alcun diritto all'assistenza *post-coniugale*:

Come a dire, operai, impiegati, insegnanti, *etc.*, ma anche artigiani, commercianti, professionisti (assistiti da tariffari o compensi in qualche modo regolati anche solo su prassi correnti), non potranno domandare efficacemente nessuna prestazione che prende titolo dalla sentenza di *status* divorzile, nonostante l'eventuale disparità anche estremamente significativa di redditi e patrimoni, e magari un impegno personale profuso in famiglia preponderante - criterio quest'ultimo sino ad oggi diffusamente considerato nei fatti pur con incertezze sistematiche che non possono sottacersi¹⁷ -).

Il collegamento concettuale non può prescindere da una vicinanza testuale così marcata: condizione di indipendenza soggettiva che consente una esistenza libera e dignitosa.

Le parole odierne della Corte di legittimità allora sembrano testualmente prese, in primo luogo, proprio dall'art. 36 Cost.

Questa conclusione ha però il significato di prescindere dal ben diverso contesto e spessore della "relazione" familiare instaurata con il vincolo matrimoniale, come a cancellarla e sbrigativamente, quasi una fastidiosa coda da definire agevolmente, mentre, appunto, il valore attribuito a tale relazione e la sua salvaguardia risulti costituzionalmente presidiata a tenore dei cardini *ex* artt. 2, 3 e 29 Cost.

E' univocamente significativo in tale direzione l'insistente sottolineatura secondo cui i coniugi dopo lo scioglimento del vincolo rilevano per l'ordinamento positivo solo come "*persone singole*"; questa espressione - peraltro inesatta poiché lo stato civile del divorziato non è affatto identico a quello della persona singola (celibe o nubile) che non abbia mai contratto matrimonio - incarna il dato filosofico, se così è consentito qualificarlo, del primo arresto in commento.

La Suprema Corte ha sentito l'esigenza di affermare come giuridicamente dirimente l'affermazione del recupero dello *status libertatis* da parte dei "già coniugi", esaltando proprio l'aspetto dell'irreversibile superamento della relazione familiare.

¹⁷ La stessa giurisprudenza da tempo esclude in principio che all'assegno divorzile possa attribuirsi funzione compensativa e tanto meno risarcitoria, ma più sulla carta che nel concreto; in tal senso anche le sezioni unite del 1990, *cit.*

Questo aspro confronto tra la libertà personale e l'anteriore relazione familiare non appare un prezzo adeguato al fine che la stessa Corte si prefiggeva, poiché il concetto di "adeguatezza di mezzi" poteva essere disegnato anche prescindendo da tanto; se si ha a cuore la sostanza delle umane cose, non v'è reale motivo di finire su tale terreno quasi a calpestare persino il "ricordo", ma è ovviamente più esatto dire, il "valore sociale", della relazione familiare intercorsa tra quel singolo uomo e quella singola donna secondo il millenario modello del coniugio, poiché neppure serve per stabilire che l'assegno divorzile deve rispondere a rigorosi parametri di meritevolezza in funzione di una coscienza assistenziale.

L'aver invece privilegiato una "via di fuga" agile e sbrigativa da un vincolo oramai "fastidioso" per il singolo, che anela unicamente alla più incisiva esaltazione della propria individualità, come valore assoluto, comporta un costo sociale importante.

A questo punto dovrebbero spendersi parole infinite, ma tutte agevolmente rinvenibili nella nostra bibliografia giuridica degli ultimi decenni, tante e tali sono state le pagine dedicate a questo argomento sull'uno e sull'altro versante, come mostrano anche le citazioni pur decisamente contenute di questo scritto.

Si badi non si vuol negare minimamente il connotato assolutamente inalienabile della libertà personale dei singoli, anche nell'ottica del suo pieno recupero in esito all'evenienza di disgregazione di un rapporto matrimoniale colpito da avversa sorte; al tempo stesso non si può parimenti non considerare la conseguenza ovvia della statuizione contenuta nel primo arresto in commento, per qualunque relazione matrimoniale tutt'oggi armonicamente vissuta o delle future generazioni che vi si approcceranno; in maniera espressiva più efficace, merita di essere evidenziato, diciamo il colpo di maglio inferto alla famiglia istituita secondo il vincolo coniugale.

Un ragionamento elementare conduce difatti al seguente paradigma: se è vero come è vero che il matrimonio si regge su scelta di libertà sino all'eventuale suo epilogo fallimentare, e se pertanto entrambi i coniugi debbono essere pienamente consapevoli di questa fisiologica evenienza, cui può residuare una solidarietà in mera prospettiva volta a porre riparo ad un lato bisogno seppur non meramente alimentare¹⁸, quale di essi rinuncerà

¹⁸ La giurisprudenza ha affermato da tempo che la funzione dell'assegno *post*-coniugale è comunque diversa da quella meramente alimentare; cfr., Cass., sez. I, 19 febbraio 1977 n. 772, in *Giur. it.*, 1977, I, 1, 1341; Id., 20 aprile 1996 n. 4456, in *Fam. dir.*, 1995, 213, con nota di V. CARBONE, *Sospensione dei termini processuali: assegno di divorzio e "assegno alimenti"*; Id., 28 febbraio 2017 n. 5075, in banca dati *Pluris*.

mai alla propria piena realizzazione lavorativa o professionale per dedicarsi o sostenere l'altro od il nucleo familiare, magari comprensivo di più figli?

Peraltro, contraddicendo la regola prima su cui si fonda l'indirizzo della vita familiare, univocamente informata all'accordo (art. 144 c.c.), quale conquista della pari dignità morale e giuridica riconosciuta con la riforma del 1975, ed in presenza di uno statuto che sanziona di nullità i patti prematrimoniali, comunque relegando i regimi patrimoniali in ambiti diciamo prestabiliti (art. 159 ss. c.c.).

La risposta all'interrogativo ognuno la coglie ed emerge anche qui quel carattere estremamente aleatorio del rapporto di coppia¹⁹.

Una tale alea è decisamente idonea ad influire ulteriormente anche sui costumi correnti; secondo il dato statistico, invero riferibile al tasso di occupazione femminile (46%), il numero delle donne coniugate dedite nei fatti unicamente alla cura della famiglia nel quotidiano corrisponde comunque ad una percentuale ragguardevole, socialmente importante se non fondamentale per un vasto spettro sociale.

Non potendo più contare su una solidarietà *post*-coniugale correlata almeno come dato iniziale al tenore della condivisione di vita matrimoniale instaurata, bensì soltanto sulla residuale assistenza in vista della mera autosufficienza personale (verrebbe quasi da dire, una sorta di ...“cristiana carità per ordine di giudice”), peraltro da vagliare attraverso rigorosi oneri processuali di prova in ordine all'impossibilità di procurarsi il necessario per una tale indipendenza, nessuna persona consapevole e responsabile potrà più affidarsi al buon cuore dell'altro, sacrificando la propria realizzazione personale anche sul versante reddituale e, quindi, il proprio autonomo futuro personale da singolo (che la Cassazione qualifica come dovere imprescindibile anche nella famiglia coniugale); un diverso comportamento sociale sarebbe piuttosto qualificabile come imprudente eccesso di dedizione affettiva, secondo una generosità di costumi definitivamente archiviata, come appartenente solo ad ...“ingenui romantici”.

Si consideri in punto come il nostro Paese non vede affatto misure di protezione sociale dei coniugi divorziati privi di mezzi, quali si rinvencono negli altri Paesi del contesto europeo (ove peraltro la percentuale di donne occupate è decisamente più alta), menzionato - in assenza pertanto di quella necessaria omogeneità del dato complessivo da porre a paragone - nel primo arresto e come significativo motivo della nuova

¹⁹ Importanti le similitudini con quanto si è avuto modo di segnalare in ordine allo statuto del rapporto di unione civile, dettato dalla recente l. 20 maggio 2016 n. 76, analizzando a confronto i modelli; cfr., G. SAVI, *L'unione civile tra persone dello stesso sesso*, Perugia, 2016, 82.

interpretazione adeguatrice; mentre, il regime patrimoniale della separazione dei beni (che costituisce oramai l'opzione assolutamente dominante) non offre la possibilità del benché minimo riequilibrio patrimoniale a garanzia del coniuge svantaggiato, nel momento della crisi del rapporto.

A tutto ciò si aggiunge la contraddizione della stessa sezione della Suprema Corte, intervenuta qualche giorno dopo, con il secondo arresto in commento: come è possibile a fronte di un dato normativo sostanzialmente identico, almeno quanto al possesso di “*adeguati redditi propri*” (art. 156, comma I, c.c.), che durante la condizione di vita separata²⁰ il coniuge abbia diritto al pieno godimento dell'antecedente tenore di vita - anche milionario o dopo qualche giorno di matrimonio con paradossi clamorosi non solo giuridicamente, ma anche soltanto secondo il buon senso²¹ -, nonostante il venir meno di tutti i doveri coniugali e la marcata attenuazione della residua doverosità sul piano materiale?

Infatti, in primo luogo, la piana lettura del dato normativo non solo mai ha presentato la dizione “*tenore di vita*”, riferendosi semmai ai redditi ed alle possidenze patrimoniali, ma appare indistinta sia nella separazione che nel divorzio; inoltre, mentre il primo arresto riconosce serenamente che “*la separazione personale lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali inerenti l'assistenza materiale*”, con il secondo si finisce per esaltare - oltre il segno - come valore di principio, il fatto che i coniugi separati abbiano diritto a mantenere senz'altro il medesimo tenore di vita, letto peraltro in prospettiva potenziale rispetto all'eventuale minor livello di vita condotta in concreto, proprio a staccarne differenza rispetto al regime divorzile.

Una speculazione tra categorie astratte come tipicamente ricorre anche in giurisprudenza, tendenzialmente protesa a distinguere per schemi non sempre conformi ad obiettività sostanziale e tanto meno al diffuso sentire sociale.

²⁰ Peraltro, l'art. 1, l. 6 maggio 2015 n. 155 (*Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 2015 n. 107), ha significativamente ridotto il periodo di ininterrotta separazione, quale causa prevalente dello scioglimento del vincolo, a sei mesi, ovvero ad un anno, a seconda che la separazione sia stata statuita per mero consenso o concordemente domandata ovvero in sede contenziosa; cfr., C. RIMINI, *Il nuovo divorzio*, in *Trattato dir. civ. comm.* CICU-MESSINEO-MENGONI-SCHLESINGER, Milano, 2015, 26.

²¹ Ricorre la convinzione - che è bene non autocensurare ipocritamente - che l'odierno risultato ermeneutico costituisca in sostanza il “prezzo” di queste estremizzazioni casistiche che la giurisprudenza non è stata in grado di contenere, come invero assolutamente poteva e doveva, ove la legge applicata fedelmente, a volte con sotto traccia il sospetto di una qualche acrimonia di troppo, addirittura *ad personam*, e su questo altare la collettività generale è ora come chiamata ad immolarsi, pagando il “sacrificio” di dissidi che riguardano al più qualche decina di persone, ma comportano una rivoluzione di sistema.

Questo risultato comunque non appare convincente se solo si considera che i consorti già separandosi personalmente vedono entrare in severa crisi il loro rapporto di coppia, mentre la legge vi ricollega persino la causa di scioglimento dell'eventuale regime patrimoniale della comunione dei beni e, questo *status*, in genere prodromico al pronto recupero del definitivo *status libertatis* (assolutamente trascurabile a livello statistico le ipotesi di riconciliazione *ex art. 158 c.c.*, istituto peraltro in sostanza avversato dalla stessa giurisprudenza di legittimità²²) ed oggi, come visto, è significativamente ridotto ad un periodo davvero minimo²³; tra l'altro il nostro ordinamento è uno dei pochi che ancora hanno un tale sistema con il doppio *step* sostanziale/processuale; quantificare l'assegno di separazione secondo il tenore di vita matrimoniale in somma periodica di evidente locupletazione e dopo sei mesi decretare che il coniuge con redditi correnti idonei alla mera autosufficienza passa da cento a zero è un percorso diciamo in sostanza bizzarro; è il sistema e proprio la maturazione sociale delle crisi del rapporto coniugale, come evenienze più o meno fisiologiche, quindi secondo alea tipica di ogni scelta di libertà, che non sembra reputarlo più plausibile.

Ed una tale visione aveva in verità già trovato importanti prese d'atto da parte della stessa sezione prima della Suprema Corte, nel momento in cui alla separazione si è attribuita una efficacia sovrapponibile al divorzio; si pensi, a titolo esemplificativo, al recente indirizzo che ha riconosciuto una sorta di equiparazione sostanziale tra separazione e divorzio, comunque considerati momenti di un percorso e di una condizione assimilabile, al fine di stabilire il *dies a quo* da cui far decorrere la prescrizione²⁴.

²² Che non ritiene costituisca "efficace" riconciliazione comportamenti pur rilevanti quali elementi dimostrativi di una comunanza di vita, quali ad esempio l'abitudine di condividere ugualmente momenti di vita o di vacanza, la ripresa dei rapporti sessuali, *etc.*, non seguiti da altre manifestazioni di autentico e pieno ripristino della comunione spirituale e materiale, sottoponendo l'eccezione alla relativa severa disciplina processuale; cfr., in punto, *ex pluribus*, Cass., sez. I, 13 maggio 1999 n. 4748, in *Fam. dir.*, 2000, 362, con nota di S. IVALDI, *Riconciliazione e nuova separazione*, Id., 16 ottobre 2003 n. 15481, in banca dati *Juris*; Id., 6 ottobre 2005 n. 19497, *ivi*; Id., 6 dicembre 2006 n. 16165, *ivi*; Id., 1 ottobre 2012 n. 16661, *ivi*; Id., 24 dicembre 2013 n. 28655, *ivi*; Id., 17 settembre 2014 n. 19535, *ivi*; Cass., sez. VI-1, 5 febbraio 2016, n. 2360, *ivi*.

²³ Cfr. op. cit. in nota 20.

²⁴ Cass., sez. I, 4 aprile 2014 n. 7981, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 890, con nota M. DE PAMPILIS, *La prescrizione dei reciproci diritti patrimoniali dei coniugi separati nelle recenti (e contraddittorie) pronunce della cassazione*, Id., 20 agosto 2014 n. 18078, in *Fam. dir.*, 2015, 350, con nota di F. FAROLFI, *La sospensione della prescrizione in caso di separazione personale nell'interpretazione evolutiva della cassazione*.

Ed il segno univoco emerge anche *aliunde*, tra i tanti possibili esempi la memoria corre alla sentenza della Corte Costituzionale 21 gennaio 2000 n. 17²⁵, proprio sulla equiparazione della natura dei crediti da assegno di separazione o di divorzio.

In sostanza, seppure la crisi del rapporto matrimoniale si sviluppa nei due momenti della separazione prima e del divorzio poi, il regolamento delle condizioni che prendono titolo da tali *status* è talmente ravvicinato da risultare persino incomprensibile la sua soluzione così radicalmente divergente.

Ancora nel primo arresto in commento si rinviene l'inciso motivo per cui in ambito europeo vi sono ordinamenti che comunque prevedono il significativo criterio dell'estinzione dell'obbligazione *post-coniugale* al decorrere di un lasso temporale massimo - il riferimento sembra particolarmente rivolto all'ordinamento francese²⁶ -; questo rilievo non è privo di pregio e potrebbe costituire certo un criterio in fondo illuminato del tutto ragionevole, se non fosse che le leggi debbono essere scritte dal Parlamento, spettando alle aule di Giustizia un compito indubbiamente diverso.

Esattamente come la creazione di un parametro di riferimento (l'indipendenza o autosufficienza personale di chi ha mezzi sufficienti ad assicurarsi una esistenza libera e dignitosa), che non emerge espressamente dal dato positivo²⁷, invero composito e che comunque evoca dei criteri di giudizio che impongono (“*tenuto conto*”) obiettivamente di correlare il concetto di “*mezzi adeguati*” a quella data famiglia istituita secondo il modello matrimoniale, entrata in crisi irreversibile, ma ciò non di meno relazione che non può qualificarsi come semplicemente da “dimenticare”, se non “distruggere”, o comunque un fastidioso fardello da cui sgravare sbrigativamente i singoli suoi attori.

L'argomento formalistico secondo cui quei parametri possono collocarsi utilmente solo al momento in cui, superata positivamente la prima fase del giudizio, si deve determinare il *quantum debeat* risulta prima ancora che (eventualmente) fallace, contraddittorio *in re ipsa*; infatti, se il tenore di vita non rileva, allora in effetti non dovrebbe

²⁵ In *Giur. it.*, 2000, 677, con nota di L. BARBIERA, *Una definitiva conferma del carattere alimentare e privilegiato dei crediti da assegno di separazione o di divorzio*. Cfr., peraltro, le citazioni di nota 18, in prospettiva di una possibile lettura armonica del quadro che ne deriva.

²⁶ V. l'art. 270 *code civil*, che prefigura una durata massima di otto anni.

²⁷ La Corte ha trascurato di motivare in ordine al fatto che l'iter parlamentare della riforma del 1987 ebbe a togliere di mezzo l'originario riferimento al “*dignitoso mantenimento*”; cfr., comunque, le riflessioni in punto di A. LUMINOSO, *La riforma del divorzio: profili di diritto sostanziale*, in *Dir. fam. pers.*, 1988, 455.

rilevare neppure in sede di fissazione del *quantum*, riferendosi in realtà la norma alle (eventualmente diverse) condizioni dei coniugi ed al confronto del reddito di entrambi.

In questo senso l'arresto si inserisce nel solco del delicato tema - recentemente emerso con progressiva evidenza pratica - inerente i limiti della cd. regolamentazione normativa generale costruita sul principio casistico, che trascende dal diritto positivo per incanalarsi piuttosto verso la creazione di norme ritagliate sulla singola fattispecie, secondo una ispirazione per cui la legge, seppur formalmente uguale per tutti, può risultare contraddittoria ovvero mancare alla giusta tutela rispetto ai valori espressi dal dato normativo²⁸.

Appare allora ancor più criticabile la mancata attivazione delle sezioni unite, atteso che in ogni caso il nuovo indirizzo - occasionato da fattispecie indubbiamente eccezionali - si pone in contrasto stridente con un granitico contrario indirizzo ultraventennale che aveva visto il peculiare sigillo confermativo della Corte delle leggi²⁹; sul punto, la stessa motivazione stereotipata, è invero sintomatica di autoreferenzialità.

In questi termini, la soluzione di sistema proposta da entrambi gli arresti in commento non risulta appagante³⁰, pur risultando fondata ed obiettivamente condivisibile (come le parole già spese e sopra trascritte dimostrano) la linea tendenziale che anima il primo arresto, in fondo rispondente alle indicazioni sostanziali della Corte delle leggi del 2015, con quel severo monito alla moderazione dell'obbligazione soggettiva gravante in capo all'ex coniuge onerato, spostando il baricentro principalmente su colui che domanda la misura assistenziale in parola.

²⁸ Di vivo interesse recenti contributi della dottrina sul tema; cfr., tra altri, N. LIPARI, *Ancora sull'abuso del diritto: Riflessioni sulla creatività della giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 1, con l'ampia bibliografia ivi rinvenibile; cfr., inoltre, in ottica che coglie anche altri complessi e magmatici versanti, sia sostanziali che in genere processuali, G. GABOARDI, *Mutamento del precedente giudiziario e tutela dell'affidamento della parte*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 435; P. GROSSI, *Il giudice civile. Un interprete?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 1135; B. CAVALLONE, *Il processo come gioco*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 1548; G. VERDE, *L'abuso del diritto e l'abuso del processo (dopo la lettura del recente libro di Tropea)*, *ivi*, 2015, 1085; Id., *Mutamento di giurisprudenza e affidamento incolpevole (considerazioni sul difficile rapporto fra giudice e legge)*, *ivi*, 2012, 6; N. IRTI, *La crisi della fattispecie*, *ivi*, 2014, 36; M. TARUFFO, *La giurisprudenza tra casistica e uniformità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 35; C. SOTIS, *All'incrocio tra carte e corti: il ruolo del giudice nel "labirinto delle fonti"*, in *Cass. pen.*, 2013, 2562; C. PUNZI, *La Cassazione da custode dei custodi a novella fonte del diritto?*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 567; G. COSTANTINO, *Il principio di affidamento tra fluidità delle regole e certezza del diritto*, *ivi*, 2011, 1073.

²⁹ Tra gli scenari apertisi, non è da trascurare il fatto che tutti i contenziosi pendenti presenterebbero quantomeno una istruttoria erratica, avendo fatto affidamento sul contrario consolidato indirizzo giurisprudenziale della stessa Corte di legittimità; come non è da trascurare l'interrogativo del se risulti possibile o meno porre in discussione i giudicati formati sotto l'anteriore regime, quanto alle prestazioni periodiche a scadere in futuro, per il solo fatto di una diversa interpretazione in punto di diritto.

³⁰ Difformi le conclusioni rassegnate anche dell'organo requirente.

Il motivo autentico del dubbio e, quindi, del dissenso, sotteso a questa prima analisi, risiede piuttosto nella stessa semplice constatazione cennata in apertura: se il criterio per il riconoscimento del diritto in punto *an debeat* si sposta dal tenore di vita al mero rimedio, di natura strettamente assistenziale, per sopperire alla mancanza di autosufficienza od indipendenza della persona singola, secondo il parametro della verifica di sussistenza o meno di risorse sufficienti ad un livello di vita libero e dignitoso, riportato nel decalogo sopra riassunto, il diritto sorge senza correlazione alcuna con l'antecedente comunanza di vita, e si staglia più come un parametro tendenzialmente uniformato per la gran parte dei casi affinché il coniuge svantaggiato, possa al più contare su una sorta di assegno alimentare più ampio, secondo il parametro dell'autosufficienza di un individuo indistinto, che in tal guisa si vede reciso il collegamento al criterio sovraordinato di pari dignità morale e giuridica posto al fondamento del rapporto dei con-sorti, secondo l'impegno esistenziale assunto all'atto del matrimonio.

Questa conclusione può indifferentemente ritenersi cruda od equa, a seconda del dato di riferimento che la legge dovrebbe aver cura di precisare: ma allo stato del nostro ordinamento positivo colpisce solo la crudezza di questa conclusione, siccome il criterio non si rinviene neppure in sede strettamente alimentare, come più sopra già evidenziato.

Questa conclusione risulta invece impedita dal contrapposto indirizzo avallato dalla Corte delle leggi nel 2015, meglio articolato ed idoneo a calarsi nelle peculiarità della singola fattispecie, ma la cui ispirazione sostanziale aveva già recepito le istanze sostanziali di cui oggi la Corte di legittimità si è fatta ferma e decisa interprete; l'unica controindicazione "fatale" è data dal fatto che l'opera richiesta all'organo giudicante è certo maggiormente impegnativa.

Queste allora le due tesi idonee a fronteggiarsi ancora in futuro, auspicandosi magari che il torpore parlamentare sulle varie questioni del diritto delle persone e delle relazioni famiglia, da adeguare ai tempi, veda almeno un scatto d'orgoglio.

Qualche riflessione ulteriore conduce a far parola della prima giurisprudenza di merito adeguatasi al nuovo indirizzo, subito emersa: il Tribunale di Milano³¹, in prima fila, ha subito individuato il parametro fisso di regolamentazione divorzile nel tetto di reddito che consente l'accesso del singolo al patrocinio a spese dello Stato, cioè poco meno di €. 1.000,00= mensili (soluzione incredibile se si considera il costo della vita in una città come

³¹ Ordinanza 22 maggio 2017 (est. *Buffone*), in *www.ilcaso.it*.

Milano, ove certo non è erroneo rilevare come quell'entità economica non risponde neppure alla mera obbligazione alimentare); in sostanza conforme il Tribunale di Venezia³².

Ciò significa che il timore sotteso al dissenso sopra esposto si è concretizzato in realtà in maniera ancor più grave, anche se non può non evidenziarsi che tali statuizioni sono andate ben oltre il segno dettato dal primo arresto in commento (l'erroneità appare manifesta³³).

La sbrigativa eliminazione di ogni questione in punto sia alla spettanza che alla quantificazione dell'assegno divorzile, ora anche secondo il diverso canone, propone pur sempre frammistione tra le due fasi del giudizio (come motiva la Corte nel primo arresto in commento che pur ne stigmatizza la distinzione), esattamente in senso inverso rispetto all'indirizzo anteriore, quindi, secondo un metodo decisorio allora identicamente inaccettabile.

Conclusione assimilabile è stata espressa anche dal Tribunale di Mantova³⁴, che ha dichiarato insussistente il diritto all'assegno divorzile da parte della coniuge insegnante con uno stipendio di €. 1.450,00= mensili, assunta a tempo indeterminato nel settembre 2016, qualificato "buono stipendio", pur in presenza di un rilevante divario rispetto al coniuge imprenditore; situazione di autosufficienza che esclude in radice di poter ipotizzare l'esigenza di un "aiuto assistenziale".

A dire il vero, un qualche segno di rimeditazione casistica della stessa prima sezione civile sembra potersi cogliere in un arresto di qualche giorno successivo³⁵, afferente il caso di una coniuge divorziata che risultava aver rifiutato offerte di lavoro, pur modeste, ma ciò nonostante, mantenuto fermo l'assegno divorzile anche nel cospicuo importo riconosciuto (anche il riparto dell'onere probatorio risulta contraddetto, nonostante la severità della svolta determinata sul punto dal primo arresto risulti pienamente condivisibile), con contraddizione evidente rispetto al decalogo sopra enumerato.

³² Ordinanza 24 maggio 2017 (est. *Vettore*), in *www.il caso.it*.

³³ Ad iniziare dall'opera di individuazione del "parametro base"; ragionevole aspettarsi che magari altri tribunali, viepiù se aventi sede in città svantaggiate del meridione, lo stesso parametro base venga individuato nel primo stipendio di un lavoratore dipendente o nell'assegno cd. di mobilità, che non supera in genere €. 800,00= mensili; v'è da chiedersi poi, a titolo esemplificativo, perché non è stato reputato plausibile l'altro possibile riferimento, pur presente nell'ordinamento positivo, che indica come impignorabili gli stipendi sino al multiplo di tre volte l'importo della cd. pensione sociale (art. 545, comma 8°, c.p.c.), evidentemente reputata soglia di sussistenza sociale. Ad una simile "babele" il legislatore non potrà non porre rimedio.

³⁴ Sentenza 26 maggio 2017, in *www.il caso.it*.

³⁵ Cass., sez. VI-1, 22 maggio 2017 n. 12878, in banca dati *Pluris*.

Come si vede, se prevarrà la prima interpretazione di merito emessa dal tribunale meneghino, la conseguenza principe è quella secondo cui, d'ora in avanti, la disponibilità di circa €. 1.000,00= mensili da parte del coniuge svantaggiato inibisce il riconoscimento dell'assegno divorzile.

Con ciò al contempo significando che lo sforzo legittimamente richiesto al coniuge eventualmente obbligato ad assolvere tale misura assistenziale non potrà ovviamente eccedere (o eccedere significativamente) un tale ordine di grandezza; se questo è, allora, in realtà la Suprema Corte avrebbe dato la stura ad una abrogazione nei fatti del 6° comma, dell'art. 5, l. div., norma che invece ha cura di indicare composti parametri; anche ove si vorrà, d'ora in avanti, collocarli nella seconda fase, relegandoli proprio alla sola determinazione del *quantum debeatur*, che evidentemente non può risultare eguale in tutti i casi; la contraddizione emerge così ancor più stridente ed inaccettabile.

Ma ancor prima, è la nozione di solidarietà che risulta in realtà contraddetta, se solo si considera che secondo il dizionario della nostra lingua, per solidarietà si intende “la coscienza viva di partecipare alle necessità di una comunità di persone”.

Non valorizzare l'intero testo del 6° comma, dell'art. 5, l. div., e procedere con eterointegrazioni significa in fondo rifuggere dalla strada indicata dal legislatore, che impone obiettivamente al giudice di procedere all'applicazione ponderata al singolo specifico caso dei parametri enumerati.

Come a dire, la stessa nozione di assegno divorzile come sino ad oggi socialmente intesa, non esiste più, risultando di fatto “abrogata” nella quasi totalità dei casi, con evidenza ancor più marcata proprio nei casi in cui l'onere chiamato alla residua obbligazione *post-coniugale* patisca minor sforzo soggettivo in virtù delle proprie condizioni.

* * ° * *

I

Corte di Cassazione - sez. I civ. - sentenza 10 maggio 2017 n. 11504

Pres.: *S. Di Palma*, Rel.: *A. P. Lamorgese*. P.G.: *F. Ceroni* (diff.)

Assegno divorzile - Funzione - Assistenza solidaristica - Insorgenza del diritto e quantificazione - Metodo decisorio - Duplice fase - *An debeatur* - Rilevanza del tenore di vita matrimoniale - Radicale esclusione per contrarietà all'art. 5, comma 6°, l. div. - Esclusione radicale della funzione di riequilibrio economico tra gli ex

coniugi - Parametri unicamente rilevanti in punto an - Verifica della condizione di autosufficienza personale - Prospettiva del raggiungimento dell'indipendenza economica - Successiva fase di determinazione del quantum - Criteri. (L. 1 dicembre 1970 n° 898, come modif. con L. 6 marzo 1987 n° 74, art. 5; Cost., artt. 2, 3, 23 e 29).

Il riconoscimento dell'assegno divorzile, nella fase del giudizio in punto an debeat, prescinde dal parametro di riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; estinguendosi il rapporto matrimoniale, per effetto della sentenza di status divorzile, sia sul piano personale che su quello economico-patrimoniale, una tale garanzia per il coniuge economicamente più debole collide radicalmente con la natura stessa dell'istituto e con i suoi effetti giuridici, incarnando una illegittima ultrattività del vincolo matrimoniale in mera prospettiva economico-patrimoniale; diversamente, l'assegno di divorzio che può essere riconosciuto all'ex coniuge, come persona singola e non già come (ancora) parte di un rapporto matrimoniale estinto, di natura eminentemente assistenziale, è informato soltanto al criterio dell'inadeguatezza dei mezzi ed alla coincidente condizione soggettiva dell'impossibilità a procurarseli per ragioni obiettive in rispetto del canone di auto responsabilità dei singoli, da intendersi in mera prospettiva di indipendenza od autosufficienza economica a condurre un'esistenza libera e dignitosa, secondo il canone di residuale solidarietà post-coniugale esigibile in virtù della pregressa vita comune, a tenore degli artt. 2 e 23 Cost.; sia la prima fase di giudizio in punto an debeat che la seconda in punto quantum, ispirato quest'ultimo ugualmente al parametro dell'aiuto esigibile in prospettiva del raggiungimento dell'indipendenza od autosufficienza personale del già coniuge svantaggiato e tenuto conto degli altri criteri indicati nell'art. 5 L. div. (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione), presuppone la puntuale e pertinente allegazione, nonché l'assolvimento del relativo onere probatorio di tutti tali elementi ed in primo luogo di non possedere mezzi adeguati e di non essere in grado di procurarseli, da parte del coniuge che propone la domanda.

...omissis

FATTI DI CAUSA

1. - Il Tribunale di Milano ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio, contratto nel 1993, tra V.G. e L. C. L. ed ha respinto la domanda di assegno divorzile proposta da quest'ultima.
2. - Il gravame della L. è stato rigettato dalla Corte d'appello di Milano, con sentenza 27 marzo 2014.
 - 2.1. - La Corte, avendo ritenuto che il luogo di residenza della L. (convenuta nel giudizio) fosse a (omissis), ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, a favore del Tribunale di Roma, ove era la residenza o il domicilio del ricorrente G., da essa sollevata sul presupposto della propria residenza all'estero, a norma dell'art. 4, comma 1, della legge 1. dicembre 1970, n. 898; ha ritenuto poi non dovuto l'assegno divorzile in favore della L., non avendo questa dimostrato l'inadeguatezza dei propri redditi ai fini della conservazione del tenore di vita matrimoniale, stante l'incompletezza della documentazione reddituale da essa prodotta, in una situazione di fatto in cui l'altro coniuge aveva subito una contrazione reddituale successivamente allo scioglimento del matrimonio.
3. - Avverso questa sentenza la L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, cui si è opposto il G. con controricorso. Le parti hanno presentato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 4, comma 1, della legge n. 898 del 1970, per avere la Corte d'appello affermato la competenza per territorio del Tribunale

di Milano, essendo invece competente il Tribunale di Roma, ove era la residenza o il domicilio del ricorrente G., essendo la convenuta residente all'estero.

1.1. - Il motivo è infondato.

Premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dal G., la questione della competenza è stata riproposta in appello e che su di essa, quindi, non si è formato il giudicato, la sentenza impugnata ha ragionevolmente valorizzato quanto dichiarato dalla L. (convenuta nel giudizio) nell'atto di appello, e in altri atti giudiziari, circa la sua residenza a (*omissis*) (Mi), che corrispondeva a quanto risultava dalle certificazioni anagrafiche, giuridicamente irrilevante la diversa indicazione, resa all'udienza presidenziale, di essere residente a (*omissis*), luogo quest'ultimo rientrando pur sempre nella competenza del Tribunale di Milano; inoltre, ha adeguatamente argomentato in ordine alla mancanza di prova della residenza all'estero della L., ritenendo inidonea a tal fine la mera disponibilità da parte della medesima di un'abitazione negli Stati Uniti.

La decisione impugnata è, pertanto, conforme al principio enunciato da questa Corte - che va ribadito -, secondo cui la domanda di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario va proposta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 898 del 1970 (nel testo introdotto dall'art. 2, comma 3-bis, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80), quale risultante a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 169 del 2008), al tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto, salva l'applicazione degli ulteriori criteri previsti in via subordinata dalla medesima norma (Cass. ord. n. 15186 del 2014).

2. - Con il secondo motivo la L. ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, legge n. 898/1970, per avere la Corte milanese negato il suo diritto all'assegno sulla base della circostanza che lo stesso G. non avesse mezzi adeguati per conservare l'alto tenore di vita matrimoniale, dando rilievo decisivo alla riduzione dei suoi redditi rispetto all'epoca della separazione, mentre avrebbe dovuto prima verificare la indisponibilità, da parte dell'ex coniuge richiedente, di mezzi adeguati a conservare il tenore di vita matrimoniale o la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Con il terzo motivo la L. ha denunciato vizio di motivazione, per avere omesso di considerare elementi probatori rilevanti al fine di dimostrare la sussistenza del diritto all'assegno.

Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c, per avere i giudici di merito escluso il diritto all'assegno, disconoscendo la rilevanza della sperequazione tra le situazioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi e dando erroneamente rilievo agli accordi raggiunti in sede di separazione che, al contrario, indicavano la disparità economica tra le parti e la mancanza di autosufficienza economica della L.

2.1. - Tali motivi sono infondati.

Si rende, tuttavia, necessaria, ai sensi dell'art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., la correzione della motivazione in diritto della sentenza impugnata, il cui dispositivo - come si vedrà (cfr. infra, sub n. 2.6) - è conforme a diritto, in base alle considerazioni che seguono.

Una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso - sulla base dell'accertamento giudiziale, passato in giudicato, che «la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3» (cfr. artt. 1 e 2, mai modificati, nonché l'art. 4, commi 12 e 16, della legge n. 898 del 1970) -, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò considerarsi da allora in poi «persone singole», sia dei loro rapporti economico-patrimoniali (art. 191, comma 1, cod. civ.) e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale (art. 143, comma 2, cod. civ.), fermo ovviamente, in presenza di figli, l'esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi (cfr. artt. 317, comma 2, e da 337-bis a 337-octies cod. civ.).

Perfezionatasi tale fattispecie estintiva del rapporto matrimoniale, il diritto all'assegno di divorzio - previsto dall'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987 - è condizionato dal previo riconoscimento di esso in base all'accertamento giudiziale della mancanza di «mezzi adeguati» dell'ex coniuge richiedente l'assegno o, comunque, dell'impossibilità dello stesso «di procurarseli per ragioni oggettive».

La piana lettura di tale comma 6 dell'art. 5 - «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive» - mostra con evidenza che la sua stessa "struttura" prefigura un giudizio nitidamente e rigorosamente distinto in due fasi, il cui oggetto è costituito, rispettivamente, dall'eventuale riconoscimento del diritto (fase dell'an debeat) e - solo all'esito positivo di tale prima fase - dalla determinazione quantitativa dell'assegno (fase del quantum debeat).

La complessiva ratio dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 (diritto condizionato all'assegno di divorzio e - riconosciuto tale diritto - determinazione e prestazione dell'assegno) ha fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di «solidarietà economica» (art. 2, in relazione all'art. 23, Cost.), il cui adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi, quali "persone singole", a tutela della "persona" economicamente più debole (cosiddetta "solidarietà post-coniugale"): sta precisamente in questo duplice fondamento costituzionale sia la qualificazione della natura dell'assegno di divorzio come esclusivamente "assistenziale" in favore dell'ex coniuge economicamente più debole (art. 2 Cost.) - natura che in questa sede va ribadita -, sia la giustificazione della doverosità della sua «prestazione» (art. 23 Cost.).

Sicché, se il diritto all'assegno di divorzio è riconosciuto alla "persona" dell'ex coniuge nella fase dell'an debeat, l'assegno è "determinato" esclusivamente nella successiva fase del quantum debeat, non già "in ragione" del rapporto matrimoniale ormai definitivamente estinto, bensì "in considerazione" di esso nel corso di tale seconda fase (cfr. l'incipit del comma 6 dell'art. 5 cit: «[...] il tribunale, tenuto conto [...]»), avendo lo stesso rapporto, ancorché estinto pure nella sua dimensione economico-patrimoniale, caratterizzato, anche sul piano giuridico, un periodo più o meno lungo della vita in comune («la comunione spirituale e materiale») degli ex coniugi.

Deve, peraltro, sottolinearsi che il carattere condizionato del diritto all'assegno di divorzio - comportando ovviamente la sua negazione in presenza di «mezzi adeguati» dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità «di procurarseli», vale a dire della "indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso - comporta altresì che, in carenza di ragioni di «solidarietà economica», l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della "mera preesistenza" di un rapporto matrimoniale ormai estinto, ed inoltre di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra «solidarietà economica» ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull'esistenza, o no, delle condizioni del diritto all'assegno, nella fase dell'an debeat.

Tali precisazioni preliminari si rendono necessarie, perché non di rado è dato rilevare nei provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto l'assegno di divorzio una indebita commistione tra le due "fasi" del giudizio e tra i relativi accertamenti che, essendo invece pertinenti esclusivamente all'una o all'altra fase, debbono per ciò stesso essere effettuati secondo l'ordine progressivo normativamente stabilito.

2.2. - Tanto premesso, decisiva è, pertanto - ai fini del riconoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio all'ex coniuge richiedente -, l'interpretazione del sintagma normativo «mezzi adeguati» e della disposizione "impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive" nonché, in particolare e soprattutto, l'individuazione dell'indispensabile "parametro di riferimento", al quale rapportare l' "adeguatezza-inadeguatezza" dei «mezzi» del richiedente l'assegno e, inoltre, la "possibilità-impossibilità" dello stesso di procurarseli.

Ribadito, in via generale - salve le successive precisazioni (v., infra, n. 2.4) -, che grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni cui è subordinato il riconoscimento del relativo diritto, è del tutto evidente che il concreto accertamento, nelle singole fattispecie, dell' "adeguatezza-inadeguatezza" di «mezzi» e della "possibilità-impossibilità" di procurarseli può dar luogo a due ipotesi: 1) se l'ex coniuge richiedente l'assegno possiede «mezzi adeguati» o è effettivamente in grado di procurarseli, il diritto deve essergli negato tout court; 2) se,

invece, lo stesso dimostra di non possedere «mezzi adeguati» e prova anche che «non può procurarseli per ragioni oggettive», il diritto deve essergli riconosciuto.

È noto che, sia prima sia dopo le fondamentali sentenze delle Sezioni Unite nn. 11490 e 11492 del 29 novembre 1990 (cfr. ex plurimis, rispettivamente, le sentenze nn. 3341 del 1978 e 4955 del 1989, e nn. 11686 del 2013 e 11870 del 2015), il parametro di riferimento - al quale rapportare l'«adeguatezza-inadeguatezza» dei «mezzi» del richiedente - è stato costantemente individuato da questa Corte nel «tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio» (così la sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, pag. 24).

Sull'attuale rilevanza del «tenore di vita matrimoniale», come parametro «condizionante» e decisivo nel giudizio sul riconoscimento del diritto all'assegno, non incide - come risulterà chiaramente alla luce delle successive osservazioni - la mera possibilità di operarne in concreto un bilanciamento con altri criteri, intesi come fattori di moderazione e diminuzione di una somma predeterminata in astratto sulla base di quel parametro.

A distanza di quasi ventisette anni, il Collegio ritiene tale orientamento, per le molteplici ragioni che seguono, non più attuale, e ciò lo esime dall'osservanza dell'art. 374, terzo comma, cod. proc. civ.

A) Il parametro del «tenore di vita» - se applicato anche nella fase dell'an debeat - collide radicalmente con la natura stessa dell'istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici:

infatti, come già osservato (supra, sub n. 2.1), con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale - a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all'art. 143 cod. civ. -, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo - sia pure limitatamente alla dimensione economica del «tenore di vita matrimoniale» ivi condotto - in una indebita prospettiva, per così dire, di «ultrattività» del vincolo matrimoniale.

Sono oltremodo significativi al riguardo: 1) il brano della citata sentenza delle Sezioni Unite n. 11490 del 1990, secondo cui «[...] è utile sottolineare che tutto il sistema della legge riformata [...] privilegia le conseguenze di una perdurante [...] efficacia sul piano economico di un vincolo che sul piano personale è stato disciolto [...]» (pag. 38); 2) l'affermazione della «funzione di riequilibrio» delle condizioni economiche degli ex coniugi attribuita da tale sentenza all'assegno di divorzio: «[...] poiché il giudizio sull'an del diritto all'assegno è basato sulla determinazione di un quantum idoneo ad eliminare l'apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche del coniuge che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio [...], è necessaria una determinazione quantitativa (sempre in via di massima) delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza dei mezzi dell'avente diritto, che costituiscono il limite o tetto massimo della misura dell'assegno» (pagg. 24-25: si noti l'evidente commistione tra gli oggetti delle due fasi del giudizio).

B) La scelta di detto parametro implica l'omessa considerazione che il diritto all'assegno di divorzio è eventualmente riconosciuto all'ex coniuge richiedente, nella fase dell'an debeat, esclusivamente come «persona singola» e non già come (ancora) «parte» di un rapporto matrimoniale ormai estinto anche sul piano economico-patrimoniale, avendo il legislatore della riforma del 1987 informato la disciplina dell'assegno di divorzio, sia pure per implicito ma in modo inequivoco, al principio di «autoresponsabilità» economica degli ex coniugi dopo la pronuncia di divorzio.

C) La «necessaria considerazione», da parte del giudice del divorzio, del preesistente rapporto matrimoniale anche nella sua dimensione economico-patrimoniale («[...] il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio [...]») è normativamente ed esplicitamente prevista soltanto per l'eventuale fase del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'assegno (quantum debeat), vale a dire - come già sottolineato - soltanto dopo l'esito positivo della fase precedente (an debeat), conclusasi cioè con il riconoscimento del diritto all'assegno.

D) Il parametro del «tenore di vita» induce inevitabilmente ma inammissibilmente, come già rilevato (cfr., supra, sub n. 2.1), una indebita commistione tra le predette due «fasi» del giudizio e tra i relativi accertamenti.

È significativo, al riguardo, quanto affermato dalle Sezioni Unite, sempre nella sentenza n. 11490 del 1990: «[...] lo scopo di evitare rendite parassitarie ed ingiustificate proiezioni patrimoniali di un rapporto personale sciolto può essere raggiunto utilizzando in maniera prudente, in una visione ponderata e globale, tutti i criteri di quantificazione sopra descritti, che sono idonei ad evitare siffatte rendite ingiustificate, nonché a responsabilizzare il coniuge che pretende l'assegno, imponendogli di attivarsi per realizzare la propria personalità, nella nuova autonomia di vita, alla stregua di un criterio di dignità sociale [...]».

E) Le menzionate sentenze delle Sezioni Unite del 1990 si fecero carico della necessità di contemperamento dell'esigenza di superare la concezione patrimonialistica del matrimonio «inteso come "sistemazione definitiva", perché il divorzio è stato assorbito dal costume sociale» (così la sentenza n. 11490 del 1990) con l'esigenza di non turbare un costume sociale ancora caratterizzato dalla «attuale esistenza di modelli di matrimonio più tradizionali, anche perché sorti in epoca molto anteriore alla riforma», con ciò spiegando la preferenza accordata ad un indirizzo interpretativo che «meno traumaticamente rompe[sse] con la passata tradizione» (così ancora la sentenza n. 11490 del 1990). Questa esigenza, tuttavia, si è molto attenuata nel corso degli anni, essendo ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile (matrimonio che - oggi - è possibile "sciogliere", previo accordo, con una semplice dichiarazione delle parti all'ufficiale dello stato civile, a norma dell'art. 12 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 10 novembre 2014, n. 162).

Ed è coerente con questo approdo sociale e legislativo l'orientamento di questa Corte, secondo cui la formazione di una famiglia di fatto da parte del coniuge beneficiario dell'assegno divorzile è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una eventuale cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale da parte dell'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo (cfr. le sentenze nn. 6855 del 2015 e 2466 del 2016). In proposito, un'interpretazione delle norme sull'assegno divorzile che producano l'effetto di procrastinare a tempo indeterminato il momento della rescissione degli effetti economico-patrimoniali del vincolo coniugale, può tradursi in un ostacolo alla costituzione di una nuova famiglia successivamente alla disgregazione del primo gruppo familiare, in violazione di un diritto fondamentale dell'individuo (cfr. Cass. n. 6289/2014) che è ricompreso tra quelli riconosciuti dalla Cedu (art. 12) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9). Si deve quindi ritenere che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale. L'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile - come detto - non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale dell'assegno divorzile.

F) Al di là delle diverse opinioni che si possono avere sulla rilevanza ermeneutica dei lavori preparatori della legge n. 74 del 1987 (che inserì nell'art. 5 il fondamentale riferimento alla mancanza di "mezzi adeguati" e alla "impossibilità di procurarseli") in senso innovativo (come sosteneva una parte della dottrina che imputava alla giurisprudenza precedente di avere favorito una concezione patrimonialistica della condizione coniugale) o sostanzialmente conservativo del precedente assetto (si legga in tal senso il brano della sentenza delle Sezioni Unite n. 11490/1990 che considerava non giustificato «l'abbandono di quella parte dei criteri interpretativi adottati in passato per il giudizio sull'esistenza del diritto all'assegno»), non v'è dubbio che chiara era la volontà del legislatore del 1987 di evitare che il giudizio sulla "adeguatezza dei mezzi" fosse riferito «alle condizioni del soggetto pagante» anziché «alle necessità del soggetto creditore»: ciò costituiva «un profilo sul quale, al di là di quelle che possono essere le convinzioni personali del relatore, qui irrilevanti, si è realizzata la convergenza della Commissione» (cfr. intervento del relatore, sen. N. Lipari, in Assemblea del Senato, 17 febbraio 1987, 561 sed. pom., resoconto stenografico, pag. 23). Nel giudizio sull'an debeatur, infatti, non possono rientrare valutazioni di tipo comparativo tra le condizioni economiche degli ex coniugi, dovendosi avere riguardo esclusivamente alle condizioni del soggetto richiedente l'assegno successivamente al divorzio.

Le osservazioni critiche sinora esposte non sono scalfite:

a) né dalla sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 2015, che ha sostanzialmente recepito l'orientamento in questa sede non condiviso, senza peraltro prendere posizione sulla sostanza delle censure formulate dal giudice rimettente, riducendo quella sollevata ad una mera questione di «erronea interpretazione» dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 e omettendo di considerare che, in una precedente occasione, nell'escludere la completa equiparabilità del trattamento economico del coniuge divorziato a quello del coniuge separato, aveva affermato che «[...] basterebbe rilevare che per il divorziato l'assegno di mantenimento non è correlato al tenore di vita matrimoniale» (sentenza n. 472 del 1989, n. 3 del Considerato in diritto);

b) e neppure dalle disposizioni di cui al comma 9 dello stesso art. 5 - secondo cui: «I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria» -, in quanto il parametro dell'«effettivo tenore di vita» è richiamato esclusivamente al fine dell'accertamento dell'effettiva consistenza reddituale e patrimoniale dei coniugi: infatti - se il primo periodo è dettato al solo fine di consentire al presidente del tribunale, nell'udienza di comparizione dei coniugi, di dare su base documentale «i provvedimenti temporanei e urgenti [anche d'ordine economico] che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole» (art. 4, comma 8) -, il secondo periodo invece, che presuppone la «contestazione» dei documenti prodotti (concernenti i rispettivi redditi e patrimoni), nell'affidare al «tribunale» le relative «indagini», cioè l'accertamento di tali componenti economico-fiscali, richiama il parametro dell'«effettivo tenore di vita» al fine, non già del riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio al «singolo» ex coniuge che lo fa valere ma, appunto, dell'accertamento circa l'attendibilità di detti documenti e dell'effettiva consistenza dei rispettivi redditi e patrimoni e, quindi, del «giudizio comparativo» da effettuare nella fase del quantum debeat. È significativo, al riguardo, che il riferimento agli elementi del «reddito» e del «patrimonio» degli ex coniugi è contenuto proprio nella prima parte del comma 6 dell'art. 5, relativa a tale fase del giudizio.

2.3. - Le precedenti osservazioni critiche verso il parametro del «tenore di vita» richiedono, pertanto, l'individuazione di un parametro diverso, che sia coerente con le premesse.

Il Collegio ritiene che un parametro di riferimento siffatto - cui rapportare il giudizio sull'«adeguatezza-inadeguatezza» dei «mezzi» dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio e sulla «possibilità-impossibilità «per ragioni oggettive»» dello stesso di procurarsi - vada individuato nel raggiungimento dell'«indipendenza economica» del richiedente: se è accertato che quest'ultimo è «economicamente indipendente» o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto.

Tale parametro ha, innanzitutto, una espressa base normativa: infatti, esso è tratto dal vigente art. 337-septies, primo comma, cod. civ. - ma era già previsto dal primo comma dell'art. 155-quinquies, inserito dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 - il quale, recante «Disposizioni in favore dei figli maggiorenni», stabilisce, nel primo periodo: «Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico».

La legittimità del richiamo di questo parametro - e della sua applicazione alla fattispecie in esame - sta, innanzitutto, nell'analogia legis (art. 12, comma 2, primo periodo, delle disposizioni sulla legge in generale) tra tale disciplina e quella dell'assegno di divorzio, in assenza di uno specifico contenuto normativo della nozione di «adeguatezza dei mezzi», a norma dell'art. 5, comma 6, legge n. 898 del 1970, trattandosi in entrambi i casi, mutatis mutandis, di prestazioni economiche regolate nell'ambito del diritto di famiglia e dei relativi rapporti.

In secondo luogo, il parametro della «indipendenza economica» - se condiziona negativamente il diritto del figlio maggiorenne alla prestazione («assegno periodico») dovuta dai genitori, nonostante le garanzie di uno status filiationis tendenzialmente stabile e permanente (art. 238 cod. civ.) e di una specifica previsione costituzionale (art. 30, comma 1) che riconosce anche allo stesso figlio maggiorenne il diritto al mantenimento, all'istruzione ed alla educazione -, a maggior ragione può essere richiamato ed applicato, quale condizione negativa del diritto all'assegno di divorzio, in una

situazione giuridica che, invece, è connotata dalla perdita definitiva dello status di coniuge - quindi, dalla piena riacquisizione dello status individuale di “persona singola” - e dalla mancanza di una garanzia costituzionale specifica volta all’assistenza dell’ex coniuge come tale. Né varrebbe obiettare che l’art. 337-ter, quarto comma, n. 2, cod. civ. (corrispondente all’art. 155, quarto comma, n. 2, cod. civ., nel testo sostituito dall’art. 1, comma 1, della citata legge n. 54 del 2006) fa riferimento al «tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori»: tale parametro si riferisce esclusivamente al figlio minore e ai criteri per la determinazione (“quantificazione”) del contributo di “mantenimento”, inteso lato sensu, a garanzia della stabilità e della continuità dello status filiationis, indipendentemente dalle vicende matrimoniali dei genitori.

In terzo luogo, a ben vedere, anche la ratio dell’art. 337-septies, primo comma, cod. civ. - come pure quella dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, alla luce di quanto già osservato (cfr., supra, sub n. 2.2) - è ispirata al principio dell’ “autoresponsabilità economica”. A tale riguardo, è estremamente significativo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 18076 del 2014, che ha escluso l’esistenza di un obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente (nella specie, entrambi ultraquarantenni), ovvero di un diritto all’assegnazione della casa coniugale di proprietà del marito, sul mero presupposto dello stato di disoccupazione dei figli, pur nell’ambito di un contesto di crisi economica e sociale: «[...] La situazione soggettiva fatta valere dal figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l’autonomia economica tramite l’impegno lavorativo, chieda il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, non è tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona [...]».

Tale principio di “autoresponsabilità” vale certamente anche per l’istituto del divorzio, in quanto il divorzio segue normalmente la separazione personale ed è frutto di scelte definitive che ineriscono alla dimensione della libertà della persona ed implicano per ciò stesso l’accettazione da parte di ciascuno degli ex coniugi - irrilevante, sul piano giuridico, se consapevole o no - delle relative conseguenze anche economiche.

Questo principio, inoltre, appartiene al contesto giuridico Europeo, essendo presente da tempo in molte legislazioni dei Paesi dell’Unione, ove è declinato talora in termini rigorosi e radicali che prevedono, come regola generale, la piena autoresponsabilità economica degli ex coniugi, salve limitate - anche nel tempo - eccezioni di ausilio economico, in presenza di specifiche e dimostrate ragioni di solidarietà.

In questa prospettiva, il parametro della “indipendenza economica” è normativamente equivalente a quello di “autosufficienza economica”, come è dimostrato - tenuto conto della derivazione di tale parametro dall’art. 337-septies, comma 1, cod. civ. - dall’art. 12, comma 2, del citato D.L. n. 132 del 2014, laddove non consente la formalizzazione della separazione consensuale o del divorzio congiunto dinanzi all’ufficiale dello stato civile «in presenza [...] di figli maggiorenni [...] economicamente non autosufficienti».

2.4. - È necessario soffermarsi sul parametro dell’ “indipendenza economica”, al quale rapportare l’ “adeguatezza-inadeguatezza” dei «mezzi» dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio, nonché la “possibilità-impossibilità «per ragioni oggettive»” dello stesso di procurarsi.

Va preliminarmente osservato al riguardo, in coerenza con le premesse e con la stessa nozione di “indipendenza” economica, che: a) il relativo accertamento nella fase dell’an debeatur attiene esclusivamente alla persona dell’ex coniuge richiedente l’assegno come singolo individuo, cioè senza alcun riferimento al preesistente rapporto matrimoniale; b) soltanto nella fase del quantum debeatur è legittimo procedere ad un “giudizio comparativo” tra le rispettive “posizioni” (lato sensu intese) personali ed economico-patrimoniali degli ex coniugi, secondo gli specifici criteri dettati dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 per tale fase del giudizio.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che i principali “indici” - salvo ovviamente altri elementi, che potranno eventualmente rilevare nelle singole fattispecie - per accertare, nella fase di giudizio sull’an debeatur, la sussistenza, o no, dell’ “indipendenza economica” dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio - e, quindi, l’ “adeguatezza”, o no, dei «mezzi», nonché la possibilità, o no «per ragioni oggettive», dello stesso di procurarsi - possono essere così individuati:

1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;

2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza («dimora abituale»: art. 43, secondo comma, cod. civ.) della persona che richiede l’assegno;

3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;

4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Quanto al regime della prova della non “indipendenza economica” dell’ex coniuge che fa valere il diritto all’assegno di divorzio, non v’è dubbio che, secondo la stessa formulazione della disposizione in esame e secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione del relativo onere, allo stesso spetta allegare, dedurre e dimostrare di “non avere mezzi adeguati” e di “non poterseli procurare per ragioni oggettive”. Tale onere probatorio ha ad oggetto i predetti indici principali, costitutivi del parametro dell’ “indipendenza economica”, e presuppone tempestive, rituali e pertinenti allegazioni e deduzioni da parte del medesimo coniuge, restando fermo, ovviamente, il diritto all’eccezione e alla prova contraria dell’altro (cfr. art. 4, comma 10, della legge n. 898 del 1970).

In particolare, mentre il possesso di redditi e di cespiti patrimoniali formerà normalmente oggetto di prove documentali - salva comunque, in caso di contestazione, la facoltà del giudice di disporre al riguardo indagini officiose, con l’eventuale ausilio della polizia tributaria (art. 5, comma 9, della legge n. 898 del 1970) -, soprattutto “le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale” formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l’onere del richiedente l’assegno di allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell’indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative.

2.5. - Pertanto, devono essere enunciati i seguenti principi di diritto.

Il giudice del divorzio, richiesto dell’assegno di cui all’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 10 della legge n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell’ordine progressivo tra le stesse stabilito da tale norma:

A) deve verificare, nella fase dell’an debeatur - informata al principio dell’ “autoresponsabilità economica” di ciascuno degli ex coniugi quali “persone singole”, ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all’assegno di divorzio fatto valere dall’ex coniuge richiedente -, se la domanda di quest’ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all’ “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altro ex coniuge;

B) deve “tener conto”, nella fase del quantum debeatur - informata al principio della «solidarietà economica» dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro in quanto “persona” economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell’assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all’esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto -, di tutti gli elementi indicati dalla norma («[...] condizioni dei coniugi, [...] ragioni della decisione, [...] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [...] reddito di entrambi [...]»), e “valutare” «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova (art. 2697 cod. civ.).

2.6. - Venendo ai motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente alla luce dei principi di diritto poc’anzi enunciati, essi sono infondati.

La sentenza impugnata, nell'escludere il diritto, invocato dalla L., all'attribuzione dell'assegno divorzile, non ha avuto riguardo, in concreto, al criterio della conservazione del tenore di vita matrimoniale, che pure ha genericamente richiamato ma sul quale non ha indagato.

In tal modo, la Corte di merito si è sostanzialmente discostata dall'orientamento giurisprudenziale in questa sede criticato, come rilevato dal P.G., e tuttavia è pervenuta a una conclusione conforme a diritto, avendo ritenuto - in definitiva - che l'attrice non avesse assolto l'onere di provare la sua non indipendenza economica, all'esito di un giudizio di fatto - ad essa riservato - adeguatamente argomentato, dal quale emerge che la L. è imprenditrice, ha un'elevata qualificazione culturale, possiede titoli di alta specializzazione e importanti esperienze professionali anche all'estero e che, in sede di separazione, i coniugi avevano pattuito che nessun assegno di mantenimento fosse dovuto dal G.

La motivazione in diritto della sentenza impugnata dev'essere quindi corretta (come si è detto sub n. 2.1), coerentemente con i principi sopra enunciati (sub n. 2.5, lett. A).

3. - In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese del presente giudizio devono essere compensate, in considerazione del mutamento di giurisprudenza su questione dirimente per la decisione.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Doppio contributo a carico della ricorrente, come per legge.

* * ° * *

II

Corte di Cassazione - sez. I civ. - sentenza 16 maggio 2017 n. 12196

Pres.: S. Di Palma, Rel.: P. Campanile. P.G.: F. Ceroni (diff.)

Separazione personale dei coniugi - Assegno di mantenimento coniugale - Funzione - Assistenza coniugale - Insorgenza del diritto - Rilevanza del tenore di vita matrimoniale - Sussistenza. (C.c., art. 156; Cost., artt. 2, 3 e 29).

Sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. "solidarietà post-coniugale" divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione; al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale - in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione.

...omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 4 novembre 2009 la signora Ba. Mi. chiedeva che il Tribunale di Milano pronunciasse la separazione personale dal marito B.S., con il quale era coniugata dal (omissis). Venivano chiesti: la separazione personale con addebito al marito, nonché l'assegnazione della casa coniugale e un assegno di mantenimento pari a tre milioni e seicentomila Euro mensili.

2. Il convenuto, costituitosi, contestava la fondatezza della domanda di addebito, che proponeva a sua volta in via riconvenzionale nei confronti della moglie; eccepiva altresì la carenza dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, in quanto i tre figli nati dal matrimonio erano ormai maggiorenni ed autosufficienti sul piano economico, nonché la disponibilità, in capo alla moglie, di risorse patrimoniali tali da escludere un contributo per il proprio mantenimento.

3. Nell'adottare i provvedimenti previsti dall'art. 708 c.p.c., il Presidente, attesa la permanenza della ricorrente nella casa coniugale in assenza dei presupposti per l'assegnazione, ritenuta la carenza del potere di fissare un termine per il relativo rilascio, determinava in Euro 50.000 mensili il contributo dovuto fino al rilascio dell'abitazione, e in un milione di Euro l'assegno per il periodo successivo.

4. Successivamente, avendo le parti rinunciato alle reciproche domande di addebito, ed essendosi ritenuta la causa matura per la decisione, con sentenza depositata in data 27 dicembre 2012, il Tribunale adito dichiarava la separazione personale dei coniugi, ponendo a carico del marito, a titolo di contributo per il mantenimento della Ba., un assegno mensile di tre milioni di Euro, con decorrenza dalla data dell'udienza presidenziale.
5. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame proposto dal B., ha determinato l'assegno di mantenimento in favore della Ba. in Euro cinquantamila mensili con decorrenza dalla domanda fino al settembre del 2010, ed in due milioni di Euro mensili per il periodo successivo, ponendo a carico dell'appellante le spese processuali, compensate, nel resto, nella misura di due terzi.
6. La Corte distrettuale ha disatteso preliminarmente l'eccezione dell'appellante fondata su un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 156 c.c., nel senso che l'assegno di mantenimento, in considerazione della posizione preminente assegnata alla dignità del lavoro nella Costituzione, inconciliabile con l'acquisizione di posizioni economiche immeritate, non potrebbe superare una determinata soglia; ha ritenuto poi manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di detta norma, sollevata in riferimento agli artt. 1, 4, 36 e 38 Cost., affermando che un bilanciamento dei valori del lavoro e della famiglia non esclude che, in caso di separazione giudiziale, la misura dell'assegno di mantenimento sia stabilita non con riferimento a una determinata attività lavorativa, bensì in maniera tale da consentire al coniuge privo di adeguati redditi propri di mantenere, considerate le capacità dell'obbligato, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto nel periodo di convivenza matrimoniale.
7. Passando all'esame del merito alla luce delle contestazioni mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado, si è osservato che non risultava corrispondente al vero che il Tribunale non avesse tenuto conto della posizione reddituale della Ba. quale socia unica delle società "Il Poggio" e "Reality Corp", proprietarie di cespiti in (omissis): il giudice di prime cure, all'esito della valutazione comparata delle situazioni patrimoniali e reddituali di entrambi i coniugi, pur non escludendo che i beni dell'appellata producessero un reddito annuo di un milione e 400.000,00 Euro e pur considerando l'entità del patrimonio della moglie, aveva correttamente constatato una rilevante disparità fra i redditi e i patrimoni dei due coniugi. Sotto tale profilo sono state richiamate le classifiche FORBES, che collocavano, sia pure in maniera differenziata fra le varie annualità, il B. fra gli uomini più ricchi del mondo, con un patrimonio di vari miliardi di dollari, essendo per altro proprietario di numerose ville prestigiose e usufruendo di un reddito medio annuo, sulla base delle ultime dichiarazioni fiscali, pari a 53 milioni di Euro.
8. La Corte di appello ha inoltre evidenziato che lo stesso appellante, nel corso del giudizio di primo grado, aveva ammesso, a fronte delle deduzioni istruttorie della controparte, di aver garantito alla moglie un tenore di vita assolutamente al di fuori di ogni norma, mettendole a disposizione, nella villa di (omissis), adibita a casa coniugale, un maggiordomo e una segretaria personale, cuochi, autisti, cameriere e guardarobiere, nonché versandole ogni mese, solo come "argent de poche", la somma di Euro cinquantamila.
9. Sulla base di tali dati, pur in assenza della determinazione dell'esatto ammontare dei relativi importi, la Corte territoriale ha confermato il giudizio di inadeguatezza dei mezzi di cui disponeva la Ba. al fine di conseguire il tenore di vita tenuto durante la convivenza coniugale, con conseguente diritto, tenuto conto delle evidenziate disponibilità del coniuge, all'assegno di mantenimento.
10. Passando all'esame delle doglianze relative alla quantificazione del contributo, la Corte di appello le ha condivise in parte, considerando che, essendo uno dei temi centrali della controversia la perdita per la moglie del godimento della casa coniugale, costituita dalla villa (omissis) di (omissis), la stessa non aveva allegato le circostanze inerenti all'abitazione da lei prescelta dopo il rilascio di detta villa, né poteva ritenersi che l'assegno dovesse essere commisurato alle ingenti spese sostenute per la gestione di tale casa coniugale, anche perché la stessa era funzionale al soddisfacimento delle esigenze di un'intera famiglia, e non della sola Ba.
11. Sotto tale profilo, la somma determinata dal Tribunale appariva eccessiva: la Corte di appello ha quindi ritenuto congruo - considerati, da un lato, l'elevatissimo tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale e, dall'altro, la lunga durata del rapporto matrimoniale e il contributo

morale e affettivo reso dalla moglie all'intera famiglia, la dedizione alla cura della prole, nonché l'impossibilità per l'appellata di riprendere l'attività di attrice abbandonata, con il consenso del coniuge, molti anni prima - un assegno di due milioni di Euro mensili, che certamente il B., così come nel periodo anteriore alla separazione, era in grado di versare.

12. La corresponsione dell'assegno nell'indicata misura è stata fatta decorrere, in riforma della decisione di primo grado, dal settembre dell'anno 2010, in coincidenza con la cessazione del godimento della casa coniugale, rimanendo ferma, per il periodo anteriore, la somma determinata all'esito dell'udienza presidenziale.

13. Per la cassazione di tale decisione B.S. propone ricorso, affidato a tre motivi, cui la parte intimata resiste con controricorso. Sono state depositate memorie da ambedue le parti, ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento alla ritenuta incapacità della moglie di produrre reddito sulla base dell'attività di attrice, senza considerare l'effettiva attività imprenditoriale attualmente svolta dalla stessa.

1.1. In via incidentale, viene riproposta l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 156 c.c. in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 38 Cost., nella parte in cui detta norma non prevede che l'obbligo solidaristico ivi disciplinato debba essere commisurato ai redditi riconosciuti ai lavoratori e, in ogni caso, in misura non superiore a tali redditi.

2. La natura ancipite della censura impone una distinta disamina dei profili in essa prospettati. Appare in ogni caso opportuno premettere che l'applicabilità, *ratione temporis*, dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, art. 54, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012 n. 134, art. 1, comma 1, che ha ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso già chiarito da questa Corte (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), secondo cui la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, riduce i margini del sindacato di legittimità, limitato alla verifica dell'esame del "fatto controverso" da parte del giudice del merito.

2.1. In particolare, nella decisione sopra richiamata sono stati affermati i seguenti principi.

2.1.1. La riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 - secondo cui è deducibile esclusivamente l'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" - deve essere interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

2.1.2. Il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

2.1.3. L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso.

2.2. La prima doglianza non appare condivisibile, in quanto nella sentenza impugnata la circostanza che costituisce l'oggetto specifico della censura del ricorrente è stata accuratamente esaminata.

In particolare, la Corte territoriale, dopo aver richiamato (pag. 23), fra gli altri, il motivo di appello secondo cui il giudice di primo grado "avrebbe erroneamente ritenuto che l'appellata non sia titolare di alcun reddito, nonostante essa sia socia unica della S.r.l. il Poggio avente un patrimonio di 78 milioni di Euro...", ha disatteso il motivo di gravame, osservando che "non risponde al vero che il primo giudice abbia ritenuto che l'appellata non sia titolare di alcun reddito" e, precisando, al riguardo, che la stessa Ba. aveva asserito "di essere socia unica della società Il Poggio, e per il tramite di questa, della società Reality Corp di New York, proprietarie entrambe di cespiti in Italia, Stati Uniti ed Inghilterra, pur aggiungendo che uno dei cespiti - il palazzo (omissis) - è gravato da un mutuo di venti milioni di Euro e che vari conduttori avevano comunicato la volontà di recesso".

2.3. Il tema del reddito derivante dalla suddetta partecipazione societaria risulta, pertanto, esaminato nella sentenza impugnata e, come si dirà appresso, valutato nel contesto delle complessive risultanze processuali: assume un aspetto meramente terminologico la differenza fra la prospettazione, nel ricorso in esame, dello svolgimento, da parte dell'intimata, di una vera e propria attività imprenditoriale, rispetto alla percezione dei redditi derivanti dalla suddetta partecipazione societaria. Per il vero, il possesso della qualità di socio non equivale ad esercizio di impresa, né il tenore dell'atto di appello (trascritto in parte qua a pag. 17 del ricorso) depone nel senso della qualifica di imprenditrice in capo alla Ba., essendosi sostenuto, per contestare la dichiarazione della stessa di essere "casalinga", che "nella sua qualità di socio unico di Il Poggio S.r.l. ben più opportunamente potrebbe qualificarsi come immobiliare".

2.4. Al di là degli aspetti di natura formale, deve rimarcarsi che la Corte distrettuale ha esaminato ogni aspetto della posizione patrimoniale e reddituale dell'intimata, rapportandola poi a quella del marito, ed ha conclusivamente osservato che "pur volendo accettare le stime del patrimonio della Ba. operate dall'odierno appellante; pur tenendo in considerazione anche il valore della villa di (omissis), dalla Ba. donata alla madre; pur non volendo prestar fede alle asserite disdette dei conduttori, la disparità tra i patrimoni e redditi dei due coniugi rimane molto rilevante". Nell'espressione di tale giudizio si condensa l'essenza della controversia in esame: a seguito delle rinunce alle reciproche domande di addebito e delle ammissioni delle parti in ordine a determinati aspetti di natura fattuale, il contraddittorio si è concentrato essenzialmente sulla concreta determinazione del contributo al mantenimento della moglie, nel cui ambito ha assunto un ruolo centrale la questione - esaminata dalla Corte di appello e risolta in termini parzialmente adesivi alla tesi in proposito sostenuta dall'appellante B. - concernente la mancata assegnazione alla moglie della villa di (omissis), sia per l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 337-sexies c.c., sia per la mancata adesione, da parte della stessa Ba., all'ipotesi conciliativa che prevedeva la disponibilità in suo favore di tale bene immobile e un assegno annuo di otto milioni di Euro.

2.5. Non può, pertanto, ritenersi che vi sia stato un omesso esame nei termini lamentati dal ricorrente e riconducibili alla previsione normativa applicabile nel caso, dovendosi ribadire che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., 10 febbraio 2015, n. 2498).

3. Prescindendo, per ora, dagli ulteriori aspetti inerenti alla ricostruzione dei termini fattuali della vicenda, investiti dai motivi di ricorso che saranno appresso esaminati, va osservato che, sia pure rapportato a una vicenda che, per l'eccezionale rilevanza della consistenza patrimoniale e reddituale dell'obbligato, non trova alcun riscontro, quanto meno sotto il profilo quantitativo, nelle controversie in materia di separazione personale dei coniugi che emergono dalla quotidiana esperienza giurisprudenziale, l'orientamento consolidato di questa Corte in merito all'interpretazione dell'art. 156 c.c., comma 1, risulta correttamente applicato nella decisione in esame. Tale norma dispone che "il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".

3.1. Mette conto di rimarcare sin d'ora la profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. "solidarietà

post-coniugale” nel giudizio di divorzio: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione; al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale - con particolare riferimento all'ipotesi, come quella in esame, di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione.

Per quanto in questa sede maggiormente rileva, l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriorata e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, con l'espressione “redditi adeguati” la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass., 24 aprile 2007, n. 9915); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 156 c.c., comma 2), quali, ad esempio, la durata della convivenza.

3.2. La Corte di appello si è conformata a tale orientamento, in quanto, dopo aver dato atto, in merito al tenore di vita, che l'appellante aveva ammesso, al fine di dimostrare l'inutilità delle richieste istruttorie della moglie, di aver consentito alla stessa “un tenore di vita assolutamente al di fuori di ogni norma”, definendo poi il proprio patrimonio “ultracapiante”, è pervenuta alla conclusione che la Ba. non potesse con i propri mezzi conseguire il tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale, escludendo, poi, che tale aspirazione comportasse la realizzazione di uno scopo eccessivamente consumistico o comunque destinato alla capitalizzazione o al risparmio.

3.3. Alla luce di quanto sopra evidenziato, deve constatarsi che non risulta violato il dettato normativo di riferimento nell'interpretazione costantemente resane da questa Corte, dovendosi precisare che, una volta verificata la corretta applicazione di tali principi, la determinazione in concreto dell'assegno di mantenimento costituisce una questione riservata al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della motivazione, per la quale, per altro, valgano le richiamate limitazioni derivanti dall'attuale formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4. Tanto premesso, non può omettersi di evidenziare che, in relazione alla censura in esame, lo stesso ricorrente non ha in alcun modo dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.c., comma 1, n. 3, la violazione o la falsa applicazione della suddetta norma, avendo al contrario prospettato, in termini non dissimili da quelli già indicati nel corso del giudizio di merito, la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 156 c.c. Tale disposizione, consentendo al coniuge beneficiario dell'assegno di percepire somme superiori a qualsiasi lavoratore, così eccedendo la possibilità di godere di un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.), si porrebbe in maniera irrazionale in contrasto con il principio solidaristico sancito dalla Carta costituzionale, privilegiando uno status sociale e così consentendo al coniuge beneficiario di sottrarsi, per altro percependo, senza espletare alcuna attività, somme eccedenti la possibilità di mantenere un'esistenza libera e dignitosa, al dovere di contribuire al progresso sociale per il tramite della propria attività lavorativa. Inoltre, ponendosi gli obblighi sanciti da detta norma solo a carico del coniuge onerato, risulterebbe violato il principio di uguaglianza.

4.1. A sostegno della fondatezza della eccezione viene richiamata un'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale in merito alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, che in maniera analoga prevede, nell'interpretazione prevalente, il riferimento, ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio, al tenore di vita degli ex coniugi durante la convivenza matrimoniale.

4.2. Vale bene evidenziare in via preliminare la sostanziale diversità del contributo in favore del coniuge separato dall'assegno divorzile, sia perché fondati su presupposti del tutto distinti, sia perché disciplinati in maniera autonoma e in termini niente affatto coincidenti.

Premesso che, come già rilevato, la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la

permanenza del vincolo coniugale, deve ribadirsi che il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce una dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione.

4.3. Altrettanto non può affermarsi in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell'assegno di divorzio: al riguardo, è sufficiente richiamare la recente sentenza di questa Corte n. 11504 del 10 maggio 2017, le argomentazioni che la sorreggono (e, in particolare, il n. 2.2., lettera A, pag. 8) ed i principi di diritto con essa enunciati.

4.4. Passando all'esame della questione inerente all'assegno di mantenimento previsto dall'art. 156 c.c., che violerebbe i parametri costituzionali indicati nel ricorso, in quanto includerebbe fra le conseguenze patrimoniali del vincolo matrimoniale - come sopra evidenziato, persistenti nel regime di separazione personale - delle contribuzioni a carico dell'onerato del tutto avulse dall'attività svolta dall'altro coniuge, deve in primo luogo rilevarsi che la norma, nell'interpretazione costantemente resane da questa Corte, non è intesa a promuovere, come sembra sostenersi nel ricorso, una colpevole inerzia del beneficiario, in quanto si ritiene che, in relazione all'assegno di mantenimento in esame, debba tenersi conto dell'attitudine del coniuge al lavoro, la quale viene in rilievo ove venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121).

4.5. Deve poi rilevarsi come l'attribuzione di un assegno di mantenimento al coniuge che non abbia adeguati redditi propri trova la sua fonte nel rilevante ruolo che l'art. 29 Cost. attribuisce alla famiglia nell'ambito dell'ordinamento. Assume particolare rilevanza il principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., 4 maggio 1966, n. 46, proprio con riferimento all'obbligo di consentire al coniuge separato di mantenere lo stesso tenore di vita precedentemente goduto, sia pure con la necessità di considerare i mezzi di cui autonomamente disponga; id., 16 dicembre 1968, n. 126; id., 20 marzo 1969, n. 45; id., 27 novembre 1969, n. 147; id., 24 giugno 1970, n. 133, in cui si afferma, in tema di rapporti patrimoniali, che l'uguaglianza dei coniugi garantisce l'unità familiare, mentre "è la disuguaglianza a metterla in pericolo"; id., 14 giugno 1974, n. 187; id., 18 dicembre 1979, n. 153; id., 4 aprile 1990, n. 215; id., 6 giugno 2006, N. 254; id., 23 marzo 2010, n. 138).

4.6. In considerazione di quanto evidenziato, l'eccezione di illegittimità costituzionale in esame, sotto tutti i profili dedotti, appare manifestamente infondata, in quanto la determinazione dell'assegno di mantenimento sulla base del tenore di vita dei coniugi, tenuto conto delle altre circostanze e dei redditi dell'obbligato, costituisce l'espressione di quei valori costituzionali sopra richiamati che, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, si trovano in rapporto di integrazione reciproca con gli altri principi e diritti fondamentali affermati dalla Costituzione (Corte cost., 7 ottobre 2014, n. 242; id., 9 maggio 2013, n. 85). Vale bene richiamare, in proposito, l'affermazione del Giudice delle leggi secondo cui "tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro".

5. Con il secondo mezzo si deduce l'omesso esame, evidentemente ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del peggioramento delle condizioni economiche e reddituali del ricorrente; sotto il medesimo profilo si denuncia la violazione dell'art. 156 c.c., comma 2, c.c., richiamandosi l'orientamento secondo cui nel corso del giudizio di separazione rilevano le evoluzioni della situazione reddituale dei coniugi, onde adeguare la pronuncia, eventualmente stabilendo una misura dell'assegno diversa per determinati periodi, ai presupposti inerenti alla determinazione della misura dell'assegno.

5.1. La censura è infondata, sotto tutti i profili dedotti.

5.2. Deve in primo luogo rilevarsi che la deduzione inerente all'omesso esame della questione inerente al decremento dei redditi dell'onerato non trova riscontro nella motivazione della decisione impugnata.

La Corte di appello, infatti, dopo aver riportato (pag. 25) il motivo di gravame secondo cui il mutamento in peius della condizione reddituale e patrimoniale dell'appellante, dovuto alla crisi economica mondiale, avrebbe imposto una riduzione del contributo, anche al fine di evitare che egli fosse costretto a dismettere parte del suo patrimonio, ha calcolato in 53 milioni di Euro il reddito medio annuo del B., sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni dal 2006 al 2010, ed ha quindi espresso un giudizio di inattendibilità in merito tanto all'ultimo reddito dichiarato, nell'anno 2012, di Euro 4.515.298,00, quanto in ordine alla dedotta riduzione del valore del gruppo Fininvest.

5.3. La violazione della norma sopra indicata - per non aver la sentenza impugnata tenuto conto del decremento - può ritenersi esclusa sulla base del rilievo di inattendibilità testé indicato, essendo evidente che il giudizio di inattendibilità in merito alla deduzione esimeva la valutazione delle giuridiche conseguenze della circostanza; mette conto di precisare, per altro, che non è sufficiente il verificarsi di una variazione delle condizioni patrimoniali dei coniugi (sia in corso di causa - Cass., 22 ottobre 2002, n. 14886; Cass., 22 aprile 1999, n. 4011 - sia nei giudizi di revisione dell'assegno), essendo necessario procedere al **rigoroso** accertamento dell'incidenza della nuova situazione patrimoniale sul diritto al contributo o sulla sua entità (Cass., 20 giugno 2014, n. 14143; Cass., 15 settembre 2008, n. 236943; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 2 maggio 2007, n. 10133; Cass., 28 agosto 1999, n. 9056; Cass., 28 settembre 1998, n. 8654). Sotto tale profilo, come sopra evidenziato, la Corte territoriale ha posto in evidenza il rilevante divario fra le condizioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi, ponendo in risalto, infine, l'ammissione dello stesso B. di essere "ultracapiante".

6. La terza censura, con la quale si deduce l'errore del calcolo della media dei redditi dell'appellante, per non essersi considerata la natura straordinaria degli elevati profitti conseguiti nell'anno 2006, con conseguente deduzione della violazione di cui all'art. 112 c.p.c., presenta evidenti profili di inammissibilità, per non aver colto la complessiva ratio decidendi della decisione impugnata, fondata non soltanto sulla posizione reddituale dell'appellante, già di per sé estremamente rilevante, considerato anche il giudizio di inattendibilità in merito al reddito più recente, ma, soprattutto, sulla consistenza patrimoniale del ricorrente, che, con varie oscillazioni, lo collocava nel periodo considerato - fra gli uomini più ricchi del mondo, tenuto conto delle partecipazioni azionarie e della proprietà di prestigiose ville.

Tale aspetto si associa al richiamo della Corte territoriale al principio, non censurato, secondo cui non è necessaria una individuazione precisa degli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituali dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione attendibile. In proposito questa Corte ha in più occasioni affermato che, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita e anche il diretto godimento di beni, il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974).

7. In definitiva, in disparte la contestazione in apicibus della norma contenuta nell'art. 145 c.c., il ricorso non appare meritevole di accoglimento, avendo ad oggetto un decisione sostanzialmente incentrata sulla determinazione in concreto dell'assegno di mantenimento, che si fonda sostanzialmente sulla valutazione di circostanze che, avuto anche riguardo alle evidenziate limitazioni concernenti la deducibilità in questa sede del vizio di motivazione, è affidata all'apprezzamento del giudice del merito.

8. Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 40.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.